Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica
Accademia di Belle Arti di Catanzaro
Via Tommaso Campanella, 182 – Tel.- FAX: 0961/777658
Web: www.abacatanzaro.it – E-mail: segreteria@abacatanzaro.it – Pec: accademia@pec.abacatanzaro.it

TITOLO I. Principi generali
Art. 1. Finalità
Art. 2. Titoli e corsi di studio
Art. 3. Crediti formativi accademici
Art. 4. Ordinamenti didattici dei corsi di studio
Art. 5. Regolamenti didattici dei corsi di studio
Art. 6. Strutture didattiche

TITOLO II. Strutture didattiche, di produzione e di ricerca
Art. 7. I Dipartimenti
Art. 7/1. Le Scuole

TITOLO III. Corsi di diploma accademico di I livello
Art.8. Corsi di diploma accademico di I livello
Art.8/1 Ammissione
Art. 8/2 Conseguimento del diploma
Art. 8/3 Istituzione e attivazione dei corsi
Art. 8/4 Valutazione
Art. 8/5 Organi del corso

TITOLO IV. Corsi di diploma accademico di II livello
Art. 9. Corsi di diploma accademico di II livello
Art. 9/1. Ammissione
Art. 9/2. Conseguimento del diploma
Art. 9/3. Istituzione e attivazione
Art. 9/4. Valutazione
Art. 9/5. Organi dei corsi

TITOLO V. Corsi di specializzazione
Art. 10. Corsi di specializzazione
Art. 10/1 Ammissione
Art. 10/2. Conseguimento del diploma di specializzazione
Art. 10/3. Istituzione e attivazione
Art. 10/4. Valutazione
Art. 10/5. Specializzandi
Art. 10/6. Organi dei corsi

TITOLO VI. Corsi di formazione alla ricerca (Dottorati)
Art. 11. Caratteristiche dei corsi
Art. 11/1. Istituzione dei corsi
Art.11/2. Organi dei corsi
Art.11/3. Ammissione
Art.11/4. Conseguimento del diploma
Art. 11/5. Valutazione

TITOLO VII. Master accademici
Art. 12. Corsi di Master accademico
Art.12/1. Attivazione
Art. 12/2. Conseguimento del diploma
Art. 12/3. Organi del master
Art. 12/4. Finanziamento

TITOLO VIII. Corsi di Perfezionamento, aggiornamento e formazione permanente e ricorrente
Art. 13. Corsi di perfezionamento
Art. 13/1. Progettazione del corso
Art. 13/2. Attivazione del corso
Art. 13/3. Organi del corso
Art. 13/4. Finanziamento
Art. 13/5. Attestato di frequenza
Art. 13/6. Ulteriori strutture didattiche

TITOLO IX. Servizi didattici integrativi
Art. 14. Attività integrative
Art.14/1. Corsi serali e propedeutici
Art.14/2. Corsi di formazione, stages e seminari
Art.14/3. Attività di tirocinio post-diploma
Art. 14/4. Corsi e attività di perfezionamento all'estero
Art.14/5. Attività culturali e integrative

TITOLO X. Organizzazione didattica
Capo I. Programmazione, coordinamento e verifica
Art. 15. Programmazione didattica
Art. 15/1. Incompatibilità
Art. 15/2. Piano degli studi annuali
Art. 15/3. Piano di copertura degli insegnamenti
Art. 15/4. Piano di utilizzo degli spazi e degli orari
Art. 15/5. Manifesto annuale degli studi
Art. 15/6. Coordinamento delle attività didattiche
Art. 15/7. Verifica dei risultati delle attività formative
Capo II. Attribuzione dei compiti didattici
Art. 16. Forme didattiche
Art. 16/1. Corsi ufficiali d'insegnamento
Art. 16/2. Esercitazioni e laboratori didattici

Art. 16/3. Seminari didattici
Art. 16/4. Tirocini
Art. 16/5. Compiti didattici dei docenti
Art. 16/6. Modalità di copertura degli insegnamenti
Capo III. Accertamento della preparazione degli studenti
Art. 17. Accertamento della preparazione degli studenti
Art. 17/1. Ammissione agli esami di profitto
Art. 17/2. Commissione degli esami di profitto
Art. 17/3. Ammissioni ai corsi di studio
Art. 17/4. Accertamento della preparazione iniziale
Art. 17/5. Prova finale di diploma
Capo IV. Qualità della didattica
Art. 18. Attività di orientamento
Capo V. Responsabilità didattiche
Art.19. Individuazione delle responsabilità

TITOLO XI. Studenti
Capo I. Norme generali
Art. 20. Rapporto formativo
Art. 21. Immatricolazioni
Art. 21/1. Iscrizioni e libretti accademici personali
Art. 21/2. Immatricolazione in base a titolo di studio straniero
Art. 21/3. Iscrizione di diplomati
Art. 21/4. Iscrizione a corsi singoli
Art. 21/5. Curricula e piani di studio individuali
Capo II. Mobilità studentesca esterna e interna
Art. 22. Trasferimento ad altre accademie
Art. 22/1. Trasferimento da altre accademie
Art. 22/2. Passaggi di corso
Art. 23. Riconoscimento degli studi pregressi
Art. 24. Sospensione e interruzione temporanea degli studi
Art. 24/1. Rinuncia agli studi
Art. 24/2. Decadenza della qualifica di studente
Art.24/3. Cessazione della qualifica di studente
Capo III. Titoli accademici
Art. 25. Rilascio dei diplomi accademici
Art. 25/1. Riconoscimento di titoli accademici stranieri
Art. 25/2. Rilascio di titoli congiunti
Art. 25/3. Certificazioni dei titoli di studio
Capo IV. Sanzioni disciplinari a carico degli studenti
Art. 26. Sanzioni disciplinari

Titolo XII. Diritto allo studio
Art. 27. Diritto allo studio
Art. 28. Studenti diversamente abili

Titolo XIII. Comunicazione e pubblicità
Art. 29. Comunicazione

Titolo XIV Modifiche ed integrazioni
Art.30 Modifiche ed integrazioni

REGOLAMENTO DIDATTICO

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento didattico - di seguito denominato "Regolamento"- previsto dall'art. 10 del DPR 212/2005 che disciplina la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica a norma dell'art. 2 della Legge n. 508/1999, e contemplato dagli artt. 10 e 12 dello Statuto di autonomia dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro - di seguito denominata Accademia:

a) disciplina l'ordinamento degli studi dei corsi svolti nell'Accademia per il conseguimento dei titoli accademici aventi valore legale di cui all'art.4 della Legge 508/1999;

b) definisce l'ordinamento degli studi dei corsi di diploma svolti dall'Accademia di cui all'art. 3 del DPR 212/2005;

c) detta i principi generali e fornisce le direttive dei corsi di studio svolti dall'Accademia in attuazione dell'ad. 3 del DPR 212/2005;

d) disciplina la carriera accademica degli studenti;

2. Il presente Regolamento detta norme nelle materie di cui al comma precedente nel rispetto della normativa di legge inerente lo stato giuridico del personale docente stabilito dai CCNL.

Art. 2 Titoli e Corsi di studio

1. L'Accademia organizza, ai sensi dell'ad. 3 del DPR 212/2005 e dell'art. 10 dello Statuto, i seguenti corsi diretti al conseguimento di titolo di studio avente valore legale:

a) corsi di diploma di I livello (CDAPL)

b) corsi di diploma specialistico di II livello (CDASL)

c) corsi di specializzazione (CSA)

d) corsi abilitanti (TFA)

e) Corsi di dottorato di ricerca AFAM

f) Dottorato AFAM e Dottorato di conservazione/produzione artistica

2. L'Accademia può organizzare i seguenti corsi di Master che comportano il rilascio di titolo accademico:

a) Master accademici di I livello (MAl)

b) Master accademici di Il livello (MA2)

3. L'Accademia può organizzare altresì, ai sensi dell'ad. 3 del DPR 212/2005, i seguenti corsi che non comportano rilascio di titolo avente valore legale, ma solo di un attestato di frequenza o di partecipazione:

a) corsi di perfezionamento

b) corsi di aggiornamento professionale;

c) corsi di preparazione agli esami di stato;

d) stages e seminari, anche in regime di collaborazione e scambio con altre istituzioni accademiche, artistico-culturali e universitarie in ambito nazionale ed internazionale;

e) corsi intensivi e di orientamento per studenti.

4. L'Accademia può inoltre organizzare altri tipi di corsi non in contrasto con la normativa vigente, con particolare riferimento:

a) ai corsi di aggiornamento del personale Tecnico Amministrativo

b) ai corsi rientranti nelle attività formative autogestite dagli studenti.

5. Le iniziative didattiche di cui ai precedenti commi sono istituite, attivate e gestite secondo procedure previste dallo Statuto, dal presente Regolamento e, per quanto compatibili, dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

6. Le iniziative didattiche sono deliberate dal Consiglio Accademico su proposta delle strutture didattiche di riferimento ed emanate dal Direttore con approvazione del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dalle norme vigenti

Art. 3 Crediti Formativi Accademici

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi e le attività didattiche dell'Accademia sono organizzati sulla base dei Crediti Formativi Accademici, di seguito denominati CFA, quale misura dell'impegno di apprendimento dello studente.

2. Per Credito Formativo Accademico s'intende la misura del lavoro di apprendimento, comprese le attività laboratoriali e lo studio individuale, richiesti ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio.

3. I CFA corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con la frequenza prevista alle attività didattiche e laboratoriali e con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto secondo le modalità sancite dall'art. 10, comma 4, lett. d) del DPR 212/2005.

4. Al CFA corrispondono 25 ore di lavoro per studente. In relazione al forte impatto dell'attività laboratoriale nei corsi di studio dell'Accademia, con specifico Decreto direttoriale sentito il Consiglio Accademico possono essere determinate variazioni in aumento non superiore al 20% di tale quantità.

5. La quantità media di lavoro di apprendimento dello studente impegnato a tempo pieno negli studi accademici è convenzionalmente fissata in 60 CFA per anno, per un totale complessivo medio di 1500 ore di lavoro.

6. Gli ordinamenti didattici e i piani di studio devono essere costituiti su tale valore definito dal D.M. 23/11/2009 prot. n° 158/2009.

7. I DD, determinando la frazione di impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale, alle attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale, assegnano di norma, rispetto all'impegno di ciascun credito, alle lezioni teoriche il 30%, alle attività teorico-laboratoriali il 50%, alle attività di laboratorio il 100% (quali sono le materie laboratoriali)

8. In prima applicazione del presente Regolamento con DM, sentito il CNAM, sono individuate le corrispondenze tra i crediti acquisiti nel previgente ordinamento e i CFA previsti nei nuovi corsi.

Art. 4 Ordinamenti didattici dei corsi di studio

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, definiti ai sensi dell'art. 5 del DPR 212/2005 determinano:

a) la denominazione del corso di studio;

b) il dipartimento di appartenenza;

c) gli obiettivi formativi specifici del corso di studio

d) i "curricola" in cui è eventualmente articolato il corso;

e) le regole di presentazione dei piani di studio individuali;

f) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa o a ciascun settore disciplinare relativi alla formazione di base, alle attività caratterizzanti e alle attività affini e integrative di cui al successivo articolo;

g) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;

h) la preparazione iniziale richiesta agli studenti;

i) ove necessario, le modalità di accertamento della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma e ai corsi di diploma specialistico, ai corsi di specializzazione anche ai fini della determinazione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi nel caso la verifica non risulti positiva;

2. I corsi di didattica finalizzati alla formazione degli insegnanti sono disciplinari secondo quanto previsto dal D.M. 10.9.2010, n. 249 con apposito regolamento didattico.

Art. 5 Regolamenti didattici dei corsi di studio

1. I criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative sono disciplinate dal presente Regolamento.

2. I corsi di diploma accademico di I e II livello, i corsi di specializzazione, i corsi di formazione alla ricerca, i masters e i corsi di perfezionamento, e comunque ogni iniziativa didattico-formativa, sono disciplinati da un regolamento didattico del corso di studio che specifica gli aspetti organizzativi del corso medesimo.

3. Il regolamento didattico del corso di studio è proposto con delibera dell'organo collegiale della struttura didattica competente ed è approvato, sentita la Consulta degli Studenti, (dal Consiglio Accademico e, per quanto di competenza, dal Consiglio di Amministrazione secondo il comma 2 dell'art. 18, lett. c) dello Statuto di autonomia.

4. Il regolamenti didattico del corso di studio determina, nel rispetto della libertà d'insegnamento nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti, i seguenti aspetti:

a) l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative con le seguenti specificazioni per ciascun insegnamento o attività formativa:

- il settore disciplinare di appartenenza dell'insegnamento;

- il numero dei crediti formativi assegnati; gli obiettivi formativi specifici;

- l'eventuale articolazione in moduli;.

- le precondizioni di accesso nonché le eventuali propedeuticità;

- la tipologia delle forme didattiche;

la tipologia delle verifiche di profitto degli studenti.

b) la denominazione e la struttura dei "curricola" offerti agli studenti; c) le regole sugli obblighi della frequenza

Art. 6 Strutture didattiche

1. Le strutture didattiche di cui si avvale l'Accademia sono le seguenti:

a. i Dipartimenti;

b. le Scuole;

c. i Corsi di studio;

d. Collegio dottorale.

2. Gli organi, le funzioni e le competenze di tali strutture sono definiti dal presente Regolamento nonché dai rispettivi regolamenti interni.

Titolo II

STRUTTURA DIDATTICHE, DI PRODUZIONE E DI RICERCA

Art. 7 I DIPARTIMENTI

1. Il dipartimento è struttura organizzativa della ricerca artistica e scientifica che aggrega settori disciplinari omogenei per fini e metodi, e in cui confluiscono professori dell'Accademia in servizio di ruolo, con incarico a tempo indeterminato e determinato.

2. E' possibile l'attivazione di istituti dipartimentali e interdipartimentali tra più istituzioni AFAM e Università presenti sul territorio.

3. L'Accademia attiva i dipartimenti previsti dal DPR 212/05: Arti visive, Progettazione e Arti applicate, Comunicazione e didattica dell'arte

4. Ferma restando l'autonomia didattica e di ricerca dei sìngoli professori, il dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:

a) Promuove e coordina l'attività didattica e di ricerca nell'ambito che gli è proprio, elaborandone i relativi piani annuali e pluriennali;

b) Concorre allo svolgimento dell'attività didattica e ai piani dell'offerta formativa nei settori artistici e culturali di competenza, secondo le indicazioni del consiglio Accademico e in base alle risorse disponibili

c) Coordina la programmazione didattica e di ricerca interdisciplinare e multidisciplinare dell'area di competenza

d) Propone l'istituzione di corsi di specializzazione e di corsi di formazione alla ricerca artistica e di perfezionamento organizzandone le relative attività e strutture didattiche

e) Esprime parere e avanza proposte al Consiglio Accademico in merito alla richiesta e alla destinazione di posti di professore di I e II fascia

f) Avanza agli organi di gestione dell'Accademia richieste di spazi, dotazioni materiali e finanziarie, personale ATA per lo sviluppo e l'attuazione dei piani di ricerca

g) Programma tutte le attività di supporto aggiuntive e integrative all'ordinaria attività didattica e di ricerca, presentandone dettagliata relazione culturale, organizzativa e finanziaria al Consiglio Accademico

5.Il dipartimento è istituito con decreto del Direttore dell'Accademia su delibera del Consiglio Accademico e parere conforme del Consiglio di Amministrazione.

6.Ogni docente, in conformità al settore disciplinare in cui opera, sceglie il dipartimento nel quale intende svolgere l'attività di ricerca. La mancata opzione del dipartimento di afferenza da parte del docente, comporta l'assegnazione d'ufficio ad opera del Consiglio Accademico. Ogni 3 anni il singolo professore ha diritto a formulare domanda di afferenza ad altro dipartimento, in conformità agli obiettivi del dipartimento rispetto al programma di ricerca del docente.

7.Sono organi del dipartimento:

a) Il Preside di Dipartimento, che rappresenta il dipartimento. Viene eletto dal Consiglio di dipartimento fra i Docenti di ruolo afferenti al dipartimento medesimo ed è nominato con decreto del Direttore dell'Accademia. Dura in carica 3 anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. Il Preside di Dipartimento può designare, fra i componenti del consiglio, un vice-Preside che lo coadiuva e lo sostituisce nel caso di assenza o impedimento.

b) il Consiglio di Dipartimento, che è l'organo d'indirizzo e di governo in materia di programmazione e coordinamento dell'attività didattica di ricerca, è formato da tutti i Docenti di ruolo afferenti al Dipartimento, dai docenti a contratto i quali non costituiscono elettorato attivo e passivo per la carica di Preside, nonché da una rappresentanza di due studenti designata dalla Consulta degli studenti che partecipa con voto deliberante alle materie attinenti l'attività didattica e di funzionamento, ad esclusione delle materie inerenti le risorse di docenza e i soggetti non appartenenti alla comunità accademica.

8.Ogni dipartimento è dotato di un regolamento interno che disciplina, tra l'altro, i corsi di specializzazione e i corsi di formazione alla ricerca afferenti al dipartimento

Art. 7/1 Le Scuole

1. Le Scuole hanno la responsabilità didattica e di funzionamento dei corsi di diploma di I e II livello, nonché dei master di I e II livello ad esse afferenti. Esse sono rette da un Consiglio di Scuola composto da tutti i docenti di ruolo di I e II fascia afferenti alla Scuola e da 1 rappresentante degli studenti iscritto al corso di diploma afferente alla Scuola, designati dalla Consulta degli Studenti, che partecipano con voto deliberante alle materie attinenti l'attività didattica e di funzionamento, ad esclusione delle materie inerenti le risorse di docenza e i soggetti non appartenenti alla comunità accademica.

2. Ogni docente, anche in conformità al settore disciplinare in cui opera, sceglie la Scuola nella quale intende svolgere l'attività didattica e di ricerca. La mancata opzione della Scuola di afferenza da parte del docente, comporta l'assegnazione d'ufficio ad opera del Consiglio Accademico. Ogni tre anni il singolo Professore ha diritto a formulare domanda di afferenza ad un'altra Scuola, in conformità agli obiettivi della Scuola rispetto al programma didattico e di ricerca del docente. L'afferenza ad una Scuola non comporta limiti alle attività di insegnamento del docente presso altre Scuole. .

3. I Consigli di Scuola sono tenuti ad assicurare:

-la promozione e il coordinamento dell'attività didattica, di ricerca e di produzione nell'ambito che gli è proprio, elaborandone i relativi piani annuali e pluriennali;

-lo svolgimento dell'attività didattica e dei piani dell'offerta formativa nei settori culturali di competenza, secondo le indicazioni del Consiglio Accademico e in base alle risorse disponibili;

- l'attivazione e la copertura dei moduli didattici dei Corsi di Diploma di I e II livello in essi attivati, nell'ambito del fabbisogno di supplenze e contratti approvato dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione;

- la realizzazione dei progetti comuni di attività e di sperimentazioni didattiche elaborati dai Consigli dei Corsi di Diploma di I e di II livello.

4 I Consigli di Scuola sono presieduti da un Coordinatore eletto tra i professori di ruolo di I e di II fascia, afferenti alla scuola per un periodo di 3 anni rinnovabile.

Titolo Ill

CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I° LIVELLO (CDAPL)

Art. 8 Corsi di diploma di I livello

1 - I Corsi di diploma di I livello perseguono l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistico-culturali nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali garantendo altresì l'accesso a studi di II livello.

2 - Il percorso formativo previsto dai corsi di diploma di I livello è di norma di durata triennale.

Art. 8/1 Ammissione al Corso di diploma di I livello

1. Per essere ammessi ad un corso di diploma di I livello occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo dall'Accademia nel rispetto degli accordi internazionali.

2. Per i corsi di diploma per i quali l'Accademia preveda una limitazione degli accessi, l'ammissione è subordinata ad una prova definita dal Regolamento di Corso e recepita nel Manifesto degli studi.

3. Lo studente deve essere in possesso o provvedere all'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale riguardante conoscenze base definite dal Regolamento didattico del corso di diploma.

4. Il regolamento didattico di corso definisce altresì le modalità di verifica del possesso della preparazione iniziale attraverso prove o altri strumenti di valutazione

5. Se la verifica non è positiva, la struttura didattica competente può indicare specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare entro il I anno di corso.

6. Le strutture didattiche competenti possono proporre attività formative propedeutiche ai fini del conseguimento di un'adeguata preparazione iniziale, anche in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore.

Art. 8/2 Conseguimento del diploma

1. Per conseguire il diploma di I livello lo studente deve acquisire 180 CFA, comprensivi degli insegnamenti, delle altre attività formative e delle prova finale secondo quanto definito dal presente Regolamento. Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver dimostrato le conoscenze di base della lingua inglese e di elementi di informatica, secondo modalità e per un numero di crediti definiti dagli ordinamenti didattici, e acquisiti attraverso il sostenimento di una prova.

2. La prova finale, di cui al successivo art. 18 del presente Regolamento, finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di diploma, consiste nella presentazione davanti ad una Commissione di almeno 5 docenti più il Direttore o un docente da lui delegato, di

a) una produzione di carattere laboratoriale coordinata nell'ambito della disciplina d'indirizzo dello specifico corso di diploma sotto la guida di un docente responsabile;

b) un'elaborazione e conseguente esposizione di un saggio breve di carattere teorico predisposto in forma scritta o scrittografica sotto la guida di un relatore.

Art. 8/3 - Istituzione e attivazione dei corsi

1. Un Corso di Diploma di I livello viene istituito su proposta del Dipartimento e del Consiglio di Scuola competente. La proposta, comprensiva dell'ordinamento didattico, viene approvata dal Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza. I nuovi corsi saranno approvati previa autorizzazione del Ministero.

2. Un corso di diploma istituito su proposta del Consiglio Accademico, acquisito il parere del CNAM.

3. Un corso di diploma viene proposto sulla base di un progetto ove siano definiti:

a) la denominazione

b) gli obiettivi formativi specifici

c) il profilo professionale alla cui formazione il corso è finalizzato

d) le dimensioni della potenziale domanda studentesca

e) le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili

f) le risorse di personale, tecniche, edilizie e finanziarie necessarie e quelle disponibili

g) l'analisi dei costi diretti e indiretti nonché dei proventi attesi

Art. 8/4 – Valutazione

1.L'Accademia provvede alla valutazione della qualità e dei risultati dell'attività didattica dei singoli corsi di Diploma attraverso il Nucleo di Valutazione, secondo l'art.21 dello Statuto, il quale opera mediante:

a) la rilevazione in forma anonima dei giudizi degli studenti sui singoli insegnamenti e sulle prestazioni didattiche delle docenze:

b) l'analisi dei risultati conseguiti dagli studenti in termini di crediti annualmente acquisiti;

c) l'esame dei risultati complessivamente acquisiti ogni anno in termini di prove d'esame superate e di titoli rilasciati;

d) la valutazione di apprezzamento da parte delle strutture didattiche dei corsi di I livello

2. Tali verifiche sono esposte in una relazione annuale redatta a cura di ciascun Consiglio di corso.

Art. 8/5 - Organi del Corso

1. L'organizzazione, il coordinamento e il controllo delle attività didattiche e formative del corso di diploma di I livello sono affidate al Consiglio di corso di diploma avente il compito di:

- elaborare e sottoporre ai Consigli di Scuola e di Dipartimento l'ordinamento didattico del Corso comprensivo dei curricula e dell'attribuzione dei crediti alle diverse attività;
- provvedere al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;
- proporre programmi dei singoli insegnamenti e delle varie attività formative e coordinarne lo svolgimento;
- proporre calendari delle attività didattiche, delle prove di profitto e delle prove finali
- formulare al Consiglio Accademico proposte in ordine all'utilizzo delle risorse;
- proporre la definizione e le modifiche dei regolamenti didattici di corso;

2. Il Consiglio di corso è costituito:

a. dai Professori di prima e seconda fascia che ricoprono un insegnamento del Corso;
b. dai Docenti a contratto che partecipano ai lavori in materia di programmazione e proposta della didattica;
c. da uno studente iscritto al corso designato dalla Consulta degli Studenti.

Il Coordinatore del Corso è eletto tra i Professori di prima e seconda fascia, per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta consecutivamente. I docenti a contratto sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo per la carica di Coordinatore di Corso fatti salvi, per l'elettorato attivo, i docenti con più di cinque anni di insegnamento all'interno dell'Accademia e con almeno quarantacinque ore di impegno annuo.

Titolo IV

CORSI DI DIPLOMA SPECIALISTICO DI II LIVELLO

Art. 9 Corso di Diploma specialistico di II livello (CDASL)

1 - I Corsi di diploma specialistico di II livello perseguono l'obiettivo di assicurare allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistico-culturali per l'acquisizione di competenze disciplinari specifiche e per l'esercizio di attività di elevata qualificazione professionale.

2 - La durata normale di un corso di Diploma specialistico di II livello è di 2 anni aggiuntivi a quelli del diploma di I livello, per un totale di 120 CFA

Art. 9/1 Ammissione

1 - Per essere ammessi ad un corso di diploma specialistico di II livello occorre essere in possesso del diploma accademico di I livello o di laurea rispondente ai requisiti richiesti dal Corso di diploma specialistico, ovvero di

altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dall'Accademia nel rispetto degli accordi internazionali.

2 - Per i corsi di diploma specialistico per i quali l'Accademia preveda una limitazione degli accessi, le modalità di ammissione sono disciplinate da una prova di accesso definita dal Regolamento di Corso e recepita nel Manifesto degli studi.

3 - Per i corsi di diploma specialistico per i quali non sia previsto alcun numero programmato di accessi, occorre essere in possesso dei requisiti curricolari definiti dal regolamento del corso di diploma specialistico

4 - I regolamenti di ogni corso diploma specialistico prevederanno i requisiti richiesti per l'accesso, compresi eventuali obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel I anno di corso

5 - Per l'ammissione al Corso di diploma specialistico, lo studente deve dimostrare il possesso di un'adeguata preparazione iniziale riguardante le conoscenze di base definite dalla struttura didattica competente, anche attraverso modalità di verifica da effettuarsi, ove necessario, attraverso prove o altri criteri di valutazione.

6 - Qualora lo studente abbia acquisito titolo di diploma di I livello con riferimento ad un "curriculum" pienamente riconosciuto dalla struttura didattica competente ai fini dell'iscrizione al corso di diploma specialistico, non è richiesta alcuna verifica.

7- La verifica è dovuta nel caso di studenti che abbiano acquisito il titolo di diploma o di laurea con altri "curricola" e i cui crediti non siano completamente riconosciuti ai fini del diploma specialistico.

8 - La struttura didattica competente indica specifici obblighi formativi aggiuntivi se la verifica non è positiva, con l'indicazione di modalità e tempi compresi entro la I annualità. Tali obblighi formativi aggiuntivi vengono assegnati anche agli studenti che siano stati ammessi al corso di diploma specialistico con una votazione inferiore ad un prefissato valore minimo.

9 - Allo scopo di consentire nei tempi dovuti le iscrizioni al Corso di diploma specialistico, lo studente può essere ammesso "con riserva" anche se consegue il titolo di I livello nell'ultima sessione dell'anno accademico precedente, purché al momento dell'iscrizione abbia terminato tutti gli esami e il conseguimento del titolo avvenga nell'ultima sessione dell'anno precedente. Ove ciò non accada l'iscrizione al corso specialistico decade.

Art. 9/2 Conseguimento del diploma

1 - Per conseguire il diploma di II livello lo studente deve aver acquisito 300 CFA, ivi compresi quelli acquisiti con il diploma di I livello e riconosciuti ai fini del diploma specialistico. Tali CFA sono comprensivi degli insegnamenti previsti dal piano di studio, delle altre eventuali attività formative, dalle prove finali come definiti dal regolamento del Corsi di diploma specialistico e recepito nel Manifesto degli studi.

2 - per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver dimostrato la conoscenza della lingua inglese e di elementi di informatica per un numero di CFA previsti dai singoli ordinamenti di corso, qualora non siano già stati acquisiti nei corsi di I livello. Lo studente deve altresì aver svolto le attività stagistiche, tirocinali e/o seminariali, anche esterne, previste dallo specifico piano di studi del corso di diploma specialistico.

3 - La prova finale, di cui al successivo art. 18 del presente Regolamento, finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di diploma, consiste nella presentazione davanti ad una Commissione di almeno 5 docenti più il Direttore o un docente da lui delegato di:

a) un elaborato o saggio di carattere teorico o teorico-pratico predisposto in forma scritta o scrittografica, anche basato su apporti multimediali, realizzato con la guida di un relatore scelto tra i docenti delle discipline nelle quali il candidato abbia sostenuto almeno un esame;

h) la presentazione dì una produzione di carattere laboratoriale coordinata da un docente responsabile, nell'area di indirizzo specifica del corso di diploma seguito dal candidato. I contenuti e i requisiti da soddisfare sono definiti dalla struttura didattica competente.

Art. 9/3 Istituzione e attivazione

1.Un corso di diploma specialistico di II livello viene istituito su proposta del Dipartimento e del Consiglio di Scuola competente. La proposta, comprensiva dell'ordinamento didattico, viene approvata dal Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza.

2.Un corso di diploma specialistico istituito su proposta del Consiglio Accademico, acquisito il parere del CNAM, è attivato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

3.Un corso di diploma specialistico viene proposto sulla base di un progetto ove siano definiti:

a) la denominazione

b) gli obiettivi formativi specifici

c) il profilo professionale alla cui formazione il corso è finalizzato e gli sbocchi professionali

d) le dimensioni della potenziale domanda studentesca

e) le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili

f) le risorse di personale, tecniche, edilizie e finanziarie necessarie e quelle disponibili

g) l'analisi dei costi diretti e indiretti nonché dei proventi attesi

4 - Ai sensi dei comma 4 dell'art. 5 del DPR 212/05, in prima applicazione i corsi di diploma specialistico sono attivati in via sperimentale.

5 - I corsi di secondo livello possono essere istituiti solo nel caso in cui siano già attivati corrispondenti corsi di I livello, eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale ed inserimento nel Regolamento.

Art. 9/4 Valutazione

1. L'Accademia provvede alla valutazione della qualità e dei risultati dell'attività didattica dei singoli corsi di Diploma di II livello attraverso il Nucleo di Valutazione mediante:
a. la rilevazione in forma anonima dei giudizi degli studenti sui singoli insegnamenti e sulle prestazioni didattiche delle docenze;
b. l'analisi dei risultati conseguiti dagli studenti in termini di crediti annualmente acquisiti;
c. l'esame dei risultati complessivamente acquisiti ogni anno in termini di prove d'esame superate e di titoli rilasciati.

2. Ciascun Consiglio di Corso è tenuto a trasmettere al Nucleo di Valutazione una relazione annuale sulle attività didattiche svolte che comprenda:
a. l'analisi dei risultati conseguiti dagli studenti in termini di crediti annualmente acquisiti;
b. l'esame dei risultati complessivamente acquisiti ogni anno in termini di prove d'esame superate e di titoli rilasciati;

c. la valutazione di apprezzamento da parte delle strutture didattiche dei corsi di II livello.

Art. 9/5 Organi del Corso

1.L'organizzazione, il coordinamento e il controllo delle attività didattiche e formative del corso di diploma di II livello sono affidate al Consiglio del corso avente il compito di:

- provvedere alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;

proporre programmi dei singoli insegnamenti e delle varie attività formative e coordinarne lo svolgimento;

- formulare al Consiglio Accademico proposte in ordine all'utilizzo delle risorse;

- proporre calendari delle attività didattiche, delle prove di profitto e delle prove finali

2.Il Consiglio di corso è costituito:

a) dai professori di I e II fascia che ricoprono un insegnamento dei corso nonché dalla rappresentanza di 1 studente iscritto al corso designata dalla Consulta degli Studenti.

b) dal coordinatore del corso, eletto tra i professori di I e II fascia, per un periodo di 3 anni rinnovabile per non più di una volta consecutivamente.

Titolo V

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 10 Corsi di specializzazione (CSA)

1- Il Corso di specializzazione (CSA) ha l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici individuati con decreto del Ministro ai sensi dell'at. 6 del DPR 212/05.

2 - La durata del corso di specializzazione e il numero dei CFA necessari per il conseguimento sono stabiliti dal Consiglio di Dipartimento, sentito il Consiglio Accademico;

3 - L'ordinamento didattico di ciascun corso di specializzazione viene proposto dalle strutture dipartimentali e approvato dal Consiglio Accademico.

Art. 10/1 Ammissione

1.Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno del diploma accademico di I livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalla competente struttura dipartimentale nel rispetto degli accordi internazionali.

2.Nei relativi regolamenti didattici di corso può essere indicato l'eventuale requisito minimo del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale.

3.Gli specifici requisiti di ammissione ad un corso di specializzazione, ivi compresi i crediti formativi aggiuntivi rispetto al titolo già conseguito, sono definiti dalla rispettiva struttura dipartimentale.

4.Allo scopo di consentire nei tempi dovuti le iscrizioni al I anno del corso di specializzazione, le strutture dipartimentali competenti possono prevedere l'ammissione di studenti non ancora in possesso del titolo di I o II livello, con il riconoscimento temporaneo di un debito formativo da parte dello studente, limitato ai CFA

relativi agli esami dell'ultimo anno non ancora superati e alla prova finale. Tale debito dovrà comunque essere assolto prima delle verifiche relative alle attività formative del corso dì specializzazione.

5.L'ammissione al corso di specializzazione avviene per concorso, secondo modalità stabilite da apposito bando.

6.La commissione per l'esame di ammissione è costituita da non meno di 3 docenti designati dalla struttura dipartimentale competente e nominata con decreto del Direttore dell'Accademia

7.La preparazione iniziale richiesta per ciascun corso di specializzazione è definita da specifico regolamento del dipartimento competente approvata dal Consiglio Accademico.

Art. 10/2 Conseguimento del Diploma di specializzazione

1- Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito non meno di 60 CFA in aggiunta a quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo corso di specializzazione, fatte salve diverse disposizioni ministeriali

2- La prova finale, di cui al successivo art. 17 del presente Regolamento, consiste nella realizzazione di un progetto artistico-culturale, sotto forma di produzione e saggio grafico-scrittografico, che dimostri la preparazione artistica e le capacità operative connesse alla specifica professionalità discussa pubblicamente davanti ad una commissione di almeno 5 docenti designati dalla struttura dipartimentale competente e nominata dal Direttore dell'Accademia.

3- I contenuti e i requisiti della prova sono definiti nell'ordinamento didattico del corso deliberato dal consiglio dipartimentale competente e approvato dal Consiglio Accademico.

Art. 10/3 Istituzione e attivazione del corso

1-Un corso di specializzazione, comprensivo della struttura didattica, viene approvato, su proposta della struttura dipartimentale competente, dal Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza, unitamente alla relazione del Nucleo di valutazione, e previa approvazione ministeriale viene istituito con delibera direttoriale.

2-Un corso di specializzazione viene proposto sulla base di un progetto ove siano definiti:

a. la denominazione

b. gli obiettivi formativi specifici

c. il profilo professionale alla cui formazione il corso è finalizzato e gli sbocchi professionali

d. le dimensioni della potenziale domanda studentesca

e. le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili

f. le risorse di personale, tecniche, edilizie e finanziarie necessarie e quelle disponibili

g. l'analisi dei costi diretti e indiretti nonché dei proventi attesi

Art. 10/4 Valutazione

1. L'Accademia provvede alla valutazione della qualità e dei risultati dell'attività didattica dei singoli corsi di diploma di specializzazione mediante:

a) la rilevazione in forma anonima dei giudizi degli studenti sui singoli insegnamenti e sulle prestazioni didattiche delle docenze:

b) l'analisi dei risultati conseguiti dagli studenti in termini di crediti annualmente acquisiti;

c) l'esame dei risultati complessivamente acquisiti ogni anno in termini di prove d'esame superate e di titoli rilasciati;

d) la valutazione di apprezzamento da parte delle strutture didattiche dei corsi di Il livello

2.Tali verifiche sono esposte in una relazione annuale redatta a cura di ciascun Consiglio di corso.

Art. 10/5 Specializzandi

1-Lo specializzando è tenuto a frequentare le lezioni e a partecipare alle attività pratiche, alle esercitazioni, alle attìvità laboratoriali e tirocinali, nonché ad ogni altra attività prevista dal piano di studi, come approvato dal Consiglio dipartimentale competente.

2-Gli specializzandi, ove risultino titolari di borsa di studio, sono tenuti ad assolvere gli impegni stabiliti nel decreto di concessione della borsa.

Art. 10/6 Organi del corso di specializzazione

1- Sono organi del corso di specializzazione, presso il Dipartimento competente il Coordinatore del corso e il Consiglio di corso

2- Il Coordinatore ha la responsabilità del funzionamento del corso, è eletto dal Consiglio del Corso fra i Docenti di ruolo, dura in carica 3 anni ed è rinnovabile. Convoca il Consiglio di corso e lo presiede; presenta annualmente al Consiglio di Corso e al Consiglio Accademico la relazione sul funzionamento del corso, la sua strutturazione didattica, i risultati conseguiti, le attività svolte e la programmazione futura.

3- Il Consiglio di corso è composto da tutti i docenti cui sono affidati compiti e attività didattiche nel corso e dalla rappresentanza di i specializzando designato per via elettiva dalla Consulta degli studenti.

4- Il Consiglio di corso di specializzazione:

a) programma e coordina le attività d'insegnamento e quelle necessarie per il conseguimento del diploma finale

b) designa annualmente i tutori ai quali viene affidato il compito di guidare gli specializzandi nel percorso formativo

c) provvede, all'inizio di ogni anno, a ripartire attività e compiti dei docenti, d'intesa col Consiglio Accademico

d) elegge il Coordinatore del Corso

e) avanza proposte al Consiglio Accademico in merito all'attivazione di insegnamenti previsti nell'ordinamento didattico del Corso

f) propone al Consiglio Accademico l'impiego di attrezzature, dotazioni, mezzi e personale al fine di organizzare nel modo più efficace le attività d'insegnamento e il loro coordinamento con le attività di ricerca del dipartimento

g) approva i piani di studio e le attività professionalizzanti degli specializzandi dandone comunicazione al Consiglio Accademico

h) designa i componenti delle commissioni giudicatrici degli esami annuali e finali dandone comunicazione al Direttore dell'Accademia.

i) riconosce, sulla base di idonea documentazione, le attività svolte dagli specializzandi presso strutture esterne anche straniere.

Titolo VI
DOTTORATI

Art. 11 Caratteristiche dei corsi

1. I Corsi di Dottorato sono strutture didattiche di programmazione e organizzazione della formazione finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca di alta qualificazione negli ambiti delle arti visive, delle arti applicate, della progettazione e delle nuove tecnologie, della conservazione e del restauro di beni culturali e artistici, delle teorie, metodologie, didattica e comunicazione delle arti. Le tematiche e le relative denominazioni devono essere sufficientemente ampie e riferirsi a un settore artistico–disciplinare o a un'aggregazione di più settori.

2. I Corsi di Dottorato possono essere istituiti in consorzio con altre istituzioni AFAM e Università, o in convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso dei requisiti di elevata qualificazione artistica, scientifica, culturale e tecnologica, nonché di strutture idonee.

3. I Corsi di Dottorato hanno di norma durata triennale. Al fine di ottenere la proroga del dottorato ai sensi dell'art. 7, comma 8, del DM 470/2024, i dottorandi devono presentare, almeno 6 mesi prima della scadenza del dottorato, una specifica richiesta al collegio di dottorato, indicando le esigenze scientifiche che richiedono una proroga del dottorato stesso. Il collegio di dottorato è tenuto a dare la risposta (negativa o positiva) all'istanza entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa. In caso di risposta positiva, l'Istituzione è tenuta ad assicurare la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'istituzione. La proroga della durata del corso non può superare 12 mesi.

4. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, gli ammessi ai Corsi di Dottorato possono godere di borsa di studio.

5. I Corsi di Dottorato rilasciano titolo equiparato al Dottorato di ricerca universitario.

Art.11/1 Istituzione dei Corsi

1. Le strutture dipartimentali di competenza e il Collegio di Dottorato propongono annualmente al Consiglio Accademico, con delibera motivata, l'istituzione di Corsi di Dottorato. Ogni proposta deve contenere:

a. il tema della ricerca definito all'interno delle aree scientifico-disciplinari individuate dal MIUR;
b. le finalità e le modalità di svolgimento del corso di formazione, corredato da programmi formativi, attività didattiche e relativi calendari;

c. i requisiti di partecipazione al corso;

d. le strutture utilizzabili;

e. il piano di fattibilità finanziaria;

f. le risorse economiche disponibili;

g. le eventuali altre sedi accademiche o strutture universitarie con cui consorziarsi ed il loro apporto nel contesto didattico, organizzativo e finanziario;

h. eventuali soggetti pubblici o privati con cui stipulare convenzioni per l'attivazione dei corsi;

i. la composizione dei Collegi dei docenti di Dottorato in cui siano presenti professori di ruolo in possesso di un elevato profilo artistico e scientifico, professionale, culturale e di ricerca tra i quali è individuato il Coordinatore del corso di Dottorato.

2. Il Direttore dell'Accademia istituisce con proprio decreto, dopo l'approvazione del Consiglio Accademico, i Dottorati, verificando la coerenza del Corso con la programmazione formativa, la disponibilità di risorse umane e finanziarie necessarie alla loro attivazione. Il Direttore comunica l'istituzione dei Dottorati al Ministero che ne cura la diffusione. Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 212/2005 i corsi di formazione alla ricerca sono attivati, in via sperimentale, su proposta delle Istituzioni, con decreto del Ministro.

Art. 11/2 Organi dei Corsi

1. Sono organi del Corso di Dottorato:

a. Il Coordinatore del Corso di Dottorato, scelto tra i docenti di ruolo, avente il compito di:

-coordinare l'attività didattica dei dottorandi;

-convocare il Collegio del Dottorato e presiederlo;

-comunicare al Direttore dell'Accademia e al Consiglio Accademico, le deliberazioni assunte dal Collegio del Dottorato;

-autorizzare i dottorandi a recarsi presso le sedi accademiche consorziate o presso altre istituzioni o centri di ricerca, anche estere, per lo svolgimento delle attività di ricerca previste sulla base dell'attività programmata;

-redigere la relazione finale sull'andamento del Corso di Dottorato a conclusione del Corso;

-attestare la partecipazione alle attività previste dal Collegio dei docenti del Dottorato.

b. Il Collegio dei docenti del Dottorato, formato da tutti i docenti che operano nel Corso medesimo possiede il compito di:

-definire articolatamente i curricula dei dottorandi tramite l'approvazione del piano di studi e di ricerca, stabilendo tempi e modalità delle verifiche intermedie;

-organizzare i seminari di formazione di base e quelli di approfondimento su tematiche specifiche anche attraverso collaborazioni di docenti o esperti esterni;

-designare i docenti tutor che seguano la ricerca di ciascun dottorando anche esterni al Collegio;

-relazionare periodicamente sull'avanzamento delle attività di ricerca di ciascun dottorando verificandone l'avanzamento del progetto di ricerca e della tesi in ambito artistico, scientifico e metodologico;

-proporre relazioni e convenzioni con Enti pubblici o privati per iniziative di sostegno al Corso di Dottorato e, ivi compresa l'assegnazione di borse di studio;

-approvare la relazione annuale sulle attività di ricerca svolte dai dottorandi per l'ammissione agli anni successivi;

- autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso.

Ai sensi ai sensi dell'art. 11, comma 8, del DM 470/2024 la Consulta degli studenti dell'Istituzione o unitariamente le Consulte degli studenti afferenti in forma associata al dottorato di ricerca, provvedono ad individuare, entro il 31 ottobre di ciascun anno, 2 dottorandi che partecipano alle sedute del Collegio di dottorato, con potere di voto, per la trattazione di problemi didattici e organizzativi.

c. Le Commissioni giudicatrici per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, previste nell'art. 7, comma 12, del DM 470/2024, sono nominate con decreto del Direttore dell'Istituzione e sono composte da 3 membri scelti tra i docenti appartenenti ai settori artistico-disciplinari attinenti al Dottorato nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere.

La commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi del decreto. In ogni caso la Commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza dalle Istituzioni AFAM.

Nel caso di tesi che attengono a materie specifiche, la Commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di Enti e di strutture pubbliche e private di ricerca.

I membri della Commissione esaminatrice sono scelti dal Consiglio Accademico tra una rosa di almeno 6 nominativi indicata dal collegio di dottorato che provvederà, altresì, a designare 3 supplenti e gli eventuali esperti.

Lo stesso docente non può essere componente effettivo della Commissione esaminatrice per due cicli consecutivi.

In caso di dimissioni, adeguatamente motivate, di uno o più componenti della Commissione, si procederà utilizzando i membri supplenti già inseriti nello stesso decreto di costituzione.

Art. 11/3 Ammissione

1. L'ammissione ai Dottorati richiede il possesso del Diploma accademico di II livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e ritenuto idoneo.

2. Il bando di concorso per l'ammissione è emanato dal Direttore dell'Accademia ed è pubblicato sugli opportuni canali ufficiali. Il bando di concorso indica:

a. il numero complessivo dei candidati da ammettere, non inferiore a due;

b. il numero e l'ammontare delle borse di studio nella misura consentita dalle risorse interne dell'istituzione o rese disponibili dai soggetti eventualmente consorziati o convenzionati;

c. le modalità di svolgimento delle prove di ammissione.

Art. 11/4 Conseguimento del Diploma

1. La prova finale, di cui al successivo art. 17/5 del presente Regolamento, consiste nella realizzazione di un progetto di ricerca approvato dalle strutture didattiche di riferimento, sotto forma di produzione e/o di una tesi di Dottorato originale, discussi pubblicamente davanti ad una commissione formata dai docenti del

Collegio di Dottorato e dagli eventuali membri esterni all'istituzione esperti dell'area disciplinare di riferimento, nominata dal Direttore dell'Accademia.

2. I contenuti e i requisiti della prova sono definiti nell'ordinamento didattico del corso deliberato dal Consiglio Accademico.

Art. 11/5 Valutazione dei Corsi di Dottorato

1. I Dottorati saranno valutati dal Nucleo di Valutazione sulla base dei seguenti criteri:

a. sussistenza dei requisiti di idoneità per l'istituzione del Dottorato;

b. rispondenza del corso agli obiettivi del tema di ricerca proposto anche in relazione agli sbocchi professionali ed al livello di formazione dei dottorandi;

c. programmi di "didattica strutturata" per la Formazione alla Ricerca con forte integrazione fra il campo delle conoscenze specialistiche e quello delle metodologie della ricerca artistica;

d. aggregazione di competenze, strutture, risorse materiali e umane dell'Accademia attraverso la costituzione di specifici poli artistici che facciano emergere le potenzialità di eccellenza didattica e di ricerca dell'Accademia in relazione al comprensorio in cui opera;

e. proiezione, in ambito internazionale, mediante previsione di percorsi congiunti con Accademie straniere e/o con periodi di studio-ricerca all'estero della durata di un anno o di due semestri;

f. convenzionamento con altre istituzioni accademiche o universitarie, italiane o straniere, o con soggetti, pubblici o privati, in possesso di requisiti di alta qualificazione culturale ed artistica per una co-progettazione e co-gestione dello specifico percorso formativo in modo da assicurare ai dottorandi periodi di formazione nell'ambito di gruppi di ricerca specializzati.

Art. 11/6 Borse di studio

Le borse di studio, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del DM 470/2024, hanno durata di almeno 3 anni e sono rinnovate annualmente, previa verifica del mantenimento dei requisiti per la fruizione delle stesse e subordinatamente all'ammissione dei dottorandi all'anno successivo da parte del Collegio di dottorato.

A tal fine i dottorandi dovranno presentare al Collegio di dottorato, entro il 30 settembre di ciascun anno, apposita istanza di prosecuzione del corso.

Entro il 31 ottobre di ogni anno i Collegi valutano l'attività dei dottorandi al fine di consentirne l'ammissione all'anno successivo, evidenziando i progressi dell'attività svolta.

I dottorandi dovranno effettuare l'iscrizione all'anno successivo entro il 30 novembre di ogni anno.

Ogni studente di dottorato è tenuto a rendicontare annualmente l'attività svolta per garantire la prosecuzione del dottorato.

Fermo restando il limite massimo previsto dell'art. 11, comma 1, del DM 470/2024, compete al Collegio di dottorato autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso. A tal fine il dottorando, entro 30 giorni dalla ricezione della proposta di svolgere l'attività retribuita, inoltra una specifica istanza di autorizzazione indirizzata al Collegio di dottorato corredata di tutta la documentazione utile alla valutazione della sua richiesta. Il Collegio del dottorato, entro 30 giorni dalla richiesta, fornisce la risposta (positiva o negativa). Resta fermo che per i dottorandi con borsa le attività retribuite devono essere limitate a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato.

Non è consentito il cumulo della borsa di dottorato con altre borse a qualunque titolo conferite, tranne quelle concesse da Istituzioni nazionali ed estere utili a integrare con soggiorni all'estero l'attività del dottorando.

Titolo VII
MASTER ACCADEMICI

Art. 12 Caratteristiche dei Corsi

1. Il Corso di Master Accademico è un Corso di Perfezionamento artistico e di alta formazione permanente previsto dal comma 7 dell'art 3 del DPR 212, la cui durata può essere semestrale, annuale, biennale a seconda del progetto didattico-professionale.

2. L'Accademia può attivare Master di I livello (MA1), destinati a studenti in possesso di Diploma accademico di I livello, e Master di II livello (MA2), destinati a studenti in possesso di Diploma di II livello.

Art. 12/1 Attivazione

1. Un Corso di Master Accademico di I o di II livello viene istituito su proposta del Consiglio di Scuola competente. La proposta didattica deve essere coerente con le linee guida proposte dal Ministero; viene approvata dal Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza, unitamente alla relazione del Nucleo di Valutazione.

3. Un Corso di Master viene proposto sulla base di un progetto ove siano definiti:

a. la denominazione e gli obiettivi formativi specifici;
b. il profilo professionale alla cui formazione il Master è finalizzato;
c. le dimensioni della domanda studentesca potenziale;
d. le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili;
e. le risorse di personale, tecniche, edilizie ed economiche necessarie e quelle disponibili;
f. il piano di fattibilità del Master.

4. L'attivazione del Master e il relativo decreto direttoriale devono indicare:
a. l'ordinamento didattico del Corso in termini di insegnamenti, attività formative e laboratoriali con relativi CFA;
b. la durata e il periodo di svolgimento del Master;
c. il numero massimo di partecipanti;
d. le modalità di accesso dei partecipanti;
e. l'ammontare delle quote di iscrizione;
f. la sede di svolgimento del Master che può essere anche diversa da quella dell'Accademia;
g. il nome del docente Responsabile e la composizione del Consiglio di Corso.

La ripetizione del Master in periodi successivi è subordinata ad una sua valutazione ed alla conseguente approvazione da parte del Consiglio di Corso, del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione, sulla base della relazione del Nucleo di Valutazione.

Art. 12/2 Conseguimento del Diploma di Master Accademico

1. Per conseguire il Diploma di Master Accademico lo studente deve aver acquisito non meno di 60 o 120 CFA relativamente alla durata annuale o biennale del Master, in aggiunta a quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo Master Accademico, fatte salve diverse disposizioni ministeriali.

2. La prova finale, di cui al successivo art. 17 del presente Regolamento, consiste nella realizzazione di un progetto artistico-culturale finalizzato agli obiettivi formativi del Master approvato dalle strutture didattiche di riferimento, sotto forma di produzione e saggio grafico-scrittografico, sotto la cura di due diversi relatori, che dimostri l'acquisita preparazione artistico-professionale inerente alle finalità del corso. La discussione avrà luogo pubblicamente davanti ad una commissione di almeno cinque docenti designati dalla struttura dipartimentale competente e nominata dal Direttore dell'Accademia.

3. I contenuti ed i requisiti della prova sono definiti nell'ordinamento didattico del corso deliberato dal Consiglio di Scuola competente, approvato dal Consiglio Accademico.

Art. 12/3 Organi del Master

1. Il Corso è organizzato e seguito dai seguenti organismi:

a. il Direttore del Master che vigila sul corretto funzionamento del corso, assume la responsabilità della sua gestione e presenta al Consiglio Accademico la relazione finale sui risultati conseguiti.
b. Il Consiglio del Master, composto dai docenti interessati i quali, oltre alla funzione didattica, esercitano, nell'ambito del corso, una funzione di coordinamento organizzativo delle attività formative e laboratoriali.

Art. 12/4 Finanziamento

1. Al finanziamento delle spese connesse alla gestione ed al funzionamento del Master si provvede con introiti derivanti dall'imposizione di quote d'iscrizione e contributi a carico degli iscritti, nonché con risorse, e sovvenzioni, provenienti da Enti ed Istituzioni esterne, anche sotto forma di attività di sponsorizzazione.

Titolo VIII

CORSI DI PERFEZIONAMENTO, AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERMANENTE E RICORRENTE

Art. 13 Corsi di Perfezionamento

1. Il Corso di Perfezionamento ha l'obiettivo di fornire una specifica preparazione in particolari ambiti artistici e professionali.

2. Il Corso di Perfezionamento si caratterizza per una durata massima di due anni, per un numero massimo di 120 CFA e per la flessibilità del suo ordinamento.

3. Per l'ammissione al Corso di Perfezionamento è previsto il possesso del Diploma di I o II livello, a secondo

delle peculiarità enunciate dal bando di ammissione.

4. L'ordinamento degli studi può prevedere il possesso di un'adeguata preparazione iniziale da verificarsi tramite opportune prove di ammissione o di verifica.

Art. 13/1 Progettazione del corso

1. Un Corso di Perfezionamento viene proposto dalla struttura dipartimentale interessata sulla base di un progetto ove siano definiti:

a. denominazione e obiettivi formativi specifici del corso;
b. il profilo professionale alla cui formazione il corso è finalizzato e le prospettive di sbocco professionale;
c. le dimensioni della potenziale domanda studentesca;
d. le competenze di docenze necessarie e quelle disponibili;
e. le risorse di personale, tecniche, edilizie ed economiche necessarie e quelle disponibili;
f. il piano di fattibilità.

Art. 13/2 Attivazione del corso

1. Il Corso di Perfezionamento viene proposto dalla struttura didattica dipartimentale, approvato dal Consiglio Accademico nonché dal Consiglio di Amministrazione, per quanto di sua competenza, ed emanato con decreto direttoriale dopo approvazione ministeriale.

2. Il decreto di attivazione deve indicare:

a. l'ordinamento didattico del corso in termini di obiettivi formativi, di insegnamenti e di attività didattiche con relativi CFA;
b. durata del corso e numero massimo di partecipanti;
c. modalità di selezione dei partecipanti;
d. ammontare delle quote d'iscrizione;
e. sede e periodo di svolgimento del corso;
f. nominativo del docente responsabile e composizione del Consiglio di Corso;
g. prove per il rilascio dell'attestato.

Art. 13/3 Organi del corso

1. Il Corso di Perfezionamento è organizzato nei seguenti organi:

a. il Responsabile, indicato tra i docenti di ruolo di prima e seconda fascia, nominato con decreto direttoriale, che vigila sul corretto ed efficiente funzionamento del corso, assume la responsabilità di gestione e presenta al Consiglio Accademico la relazione conclusiva sui risultati conseguiti;

b. il Consiglio di Corso, composto dai docenti che svolgono attività didattica sul Perfezionamento, esercitando altresì funzione di coordinamento organizzativo delle attività formative, stagistiche e

laboratoriali.

2. Svolgono insegnamento nel Corso di Perfezionamento i professori di prima e seconda fascia, i docenti a contratto ed esperti di comprovata qualificazione artistico-culturale nell'ambito delle discipline del corso.

Art. 13/4 Finanziamento

1. Al finanziamento delle spese connesse alla gestione ed al funzionamento del Corso di Perfezionamento si provvede con introiti derivati dall'imposizione di quote d'iscrizione e contributi a carico degli iscritti, nonché con risorse e sovvenzioni provenienti da Enti e Istituzioni esterne, anche sotto forma di attività di sponsorizzazione.

Art. 13/5 Attestato di frequenza

1. A conclusione dei corso, agli iscritti che, a giudizio del Consiglio di Corso, abbiano svolto le attività previste dal programma didattico-formativo ed abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti nel Decreto istitutivo del Corso, è rilasciato un attestato finale di frequenza a firma del Direttore dell'Accademia e del Professore Responsabile del Corso.

2. La carriera accademica degli iscritti ai Corsi di Perfezionamento è disciplinata dalle regole fissate nel presente articolo, nel decreto istitutivo e nel Manifesto degli Studi e, per quanto applicabili, nel titolo del presente Regolamento relativo agli studenti dei corsi di Diploma di I e di II livello.

Art. 13/6 Ulteriori strutture didattiche

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 7 della Legge 508/99 e dell'art. 12, punto 5. dello Statuto, l'Accademia può attivare, in regime di convenzione con altre Istituzioni dell'AFAM e con Istituzioni universitarie, secondo le forme del consorzio previste dal DM sulla programmazione e sviluppo del sistema dell'AFAM, apposite strutture didattiche per la costituzione di un Politecnico delle Arti.

3. La regolamentazione di tale struttura, che costituirà parte integrante del presente regolamento, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su parere conforme del Consiglio Accademico, sentiti il Collegio dei Professori e la consulta degli Studenti.

4. Nella regolamentazione vengono dettati:

a. i soggetti istituzionali che partecipano all'attivazione del Politecnico delle Arti;
b. la denominazione dei percorsi formativi che costituiscono il Politecnico;
c. gli obiettivi formativi specifici;
d. i profili professionali alla cui formazione il Politecnico delle Arti è finalizzato ed i relativi sbocchi professionali;
e. le dimensioni della potenziale domanda studentesca;
f. le competenze della docenza necessarie e quelle disponibili;
g. le risorse di personale, tecniche, edilizie e finanziarie necessarie e quelle disponibili;
h. l'analisi dei costi diretti e indiretti nonché dei proventi attesi.

5. Per addivenire alla regolamentazione del Politecnico delle Arti viene costituita una “Commissione di Studio” mista formata da rappresentanti delle istituzioni partecipanti, in numero paritetico, avente l’obiettivo di formulare il progetto culturale, didattico-formativo, normativo e giuridico del Politecnico delle Arti. I rappresentanti dell’Accademia vengono designati dal Consiglio Accademico.

Titolo IX

SERVIZI DIDATTICI INTEGRATIVI

Art. 14 Attività integrative

1. Allo scopo di favorire l’assolvimento di debiti formativi, le strutture didattiche possono programmare annualmente, sentito il Consiglio Accademico, l’istituzione di attività formative integrative e propedeutiche svolte dai docenti sulla base dell’ampliamento dell’impegno didattico e tutoriale, nelle forme previste dal Contratto Integrativo d’Istituto per le attività aggiuntive d’insegnamento e funzionali all’insegnamento.

2. Dette attività, deliberate con decreto direttoriale, possono essere svolte all’interno dei preesistenti corsi serali e propedeutici.

Art. 14.1 Corsi serali e propedeutici

1. In attuazione del diritto degli studenti di svolgere attività formative autogestite l’Accademia:

a. può autorizzare, previa presentazione da parte della Consulta degli Studenti di dettagliati progetti, anche culturali, lo svolgimento di attività di orientamento e/o recupero, compatibilmente con le prioritarie esigenze legate al regolare svolgimento delle attività istituzionali e nel rispetto delle norme di sicurezza. Allo scopo, potranno essere altresì attribuiti contributi e spazi.

Art. 14/2 Corsi di Formazione, stages e seminari

1. L’Accademia ha facoltà di organizzare stages e seminari in regime di collaborazione, e di scambio, con altre istituzioni accademiche e universitarie, con enti ed istituzioni artistico-culturali e di servizio in ambito nazionale ed internazionale.

2. L’Accademia ha altresì la facoltà di organizzare, anche in regime “conto terzi”, attività stagistiche, seminariali e corsi di formazione per una durata non superiore a quaranta ore, su richiesta di enti ed istituzioni negli ambiti di propria pertinenza.

a. Lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti viene deliberato dal Consiglio Accademico ed attivato con decreto direttoriale che prevede:

- durata del corso o dello stage;
- numero minimo e massimo di partecipanti;

- quote di iscrizione;
- sede e periodo di svolgimento;
- un coordinatore.

b. Dette attività debbono essere totalmente finanziate da soggetti esterni.

Art. 14/3 Attività di tirocinio post-diploma

1. L'Accademia di Belle Arti di Catanzaro può attivare attività tirocinali post-diploma negli ambiti formativi di propria competenza.

Per lo svolgimento di dette attività le strutture didattiche dovranno definire:

a. criteri e modalità di iscrizione ai tirocini;
b. criteri di determinazione dei periodi e delle sedi di svolgimento dei tirocini;
c. obblighi di partecipazione ed adempimenti posti a carico del tirocinante nonché obblighi e adempimenti della struttura accademica ai fini del regolare svolgimento del tirocinio;
d. rilascio dell'attestato di partecipazione;
e. eventuali cause di invalidità del tirocinio.

Art. 14/4 Corsi e attività di perfezionamento all'estero

1. I concorsi per il conferimento di borse di studio per la frequenza di corsi e attività di perfezionamento presso istituzioni accademiche e universitarie estere sono banditi dall'Accademia di Belle Arti di Catanzaro sulla base della disponibilità delle risorse e secondo norme attuative ministeriali recepite da apposita normativa.

Art. 14/5 Attività culturali ed integrative

1. L'Accademia organizza attività culturali di produzione e di ricerca nonché attività espositive ed editoriali finalizzate alla valorizzazione dell'istituzione. Un'apposita commissione, nominata dal Consiglio Accademico, predispone annualmente la programmazione delle attività che saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione; detta Commissione si doterà di un proprio regolamento.

Titolo X - ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Capo I - Programmazione, coordinamento e verifica

Art .15 Programmazione didattica

1. Ai sensi dell'art. 18, lett. b) dello Statuto, il Consiglio Accademico è l'organo preposto al piano di sviluppo triennale dell'attività didattico-culturale e scientifica, alla programmazione didattica annuale e all'approvazione del Manifesto degli studi dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro

2. Per la programmazione didattica annuale e il Manifesto degli studi il Consiglio Accademico si avvale della collaborazione delle strutture didattiche collegiali, dei Dipartimenti, delle Scuole e dei Corsi, nonché del servizio di Tutorato e orientamento, che avanzano, ciascuno per le proprie competenze, entro i termini

stabiliti dal Consiglio Accademico medesimo e, comunque, entro i tempi necessari all'avvio delle attività, motivate proposte in merito ai seguenti strumenti di programmazione:

a) integrazioni e modifiche al piano di studi annuale

b) piano di copertura degli insegnamenti

c) piano di utilizzo degli spazi e dei laboratori didattici e relativo orario

d) piano delle dotazioni strumentali e dei materiali didattici necessari allo svolgimento delle attività formative

e) piano delle prove di accesso, delle verifiche d'esame e delle prove finali;

3. Gli strumenti di programmazione didattica annuale possono essere aggiornati dal Consiglio Accademico in corso d'anno in caso di situazioni non prevedibili all'atto della loro approvazione.

Art. 15/1 Incompatibilità

. L'incarico di responsabile di una struttura didattica è, in linea di principio, incompatibile con altri incarichi di responsabile di altre strutture didattiche. Eventuali cumuli di incarichi direttivi saranno valutati dal Dipartimento ed autorizzati dal Consiglio Accademico. È escluso dal principio di incompatibilità il personale docente afferente ad un Dipartimento, Scuola o Corso formato da un numero minimo di docenti di ruolo. Le eccezioni che si rendessero necessarie per i Dipartimenti o le Scuole con esiguo numero di docenti verranno disciplinate dai Regolamenti Didattici interni dei Dipartimenti e delle Scuole e verranno sottoposte all'approvazione del Consiglio Accademico.

Art .15/2 Piano degli studi annuale

1. Il piano degli studi annuale determina le modalità organizzative di svolgimento dei corsi di studio, con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti e delle attività formative per ciascuno degli anni di durata ordinaria del corso stesso, indicandone il peso in termini di CFA, di ore di lezione, di laboratorio e di esercitazioni nonché i periodi didattici di svolgimento.

2. Il piano di studi annuale è approvato dal Consiglio Accademico ai sensi dell'art. 11 dello Statuto e definito, ogni anno, nel rispetto dell'ordinamento didattico compreso nel presente Regolamento e nel Regolamento Didattico del corso di studio.

Art .15/3 Piano di copertura degli insegnamenti

1. In attesa dell'approvazione integrale della legge 508/99, il piano di copertura degli insegnamenti fa riferimento al CCNL vigente.

2. Il Direttore, con delibera del Consiglio Accademico, sentiti i Dipartimenti, le Scuole e i Corsi, definisce le modalità d'individuazione dei docenti responsabili degli insegnamenti previsti dal Piano annuale degli studi per l'A.A. di riferimento.

3. Sulla base del piano, il Direttore, sentiti i Dipartimenti, le Scuole e i Corsi, definisce il bando per gli affidamenti delle discipline che non risultano coperte, distinto fra affidamenti interni e affidamenti esterni. Di norma il bando ha validità triennale.

4. Il bando elenca gli insegnamenti per cui si cerca copertura con l'indicazione del numero dei CFA, il numero delle ore di lezione richieste, gli obiettivi formativi specifici degli insegnamenti da ricoprire.

Art. 15/4 Piano di utilizzo degli spazi e degli orari

1. Il piano di utilizzo degli spazi e degli orari definisce la disponibilità degli spazi da destinarsi alle attività didattiche e di studio e i rispettivi orari di utilizzo.

2. Il piano individua per ciascun insegnamento attivato la denominazione esatta della disciplina, il nome del docente, l'orario e l'aula, il giorno di inizio e di conclusione delle lezioni. Per ogni docente sarà indicata la sede di ricevimento degli studenti e l'indirizzo di posta elettronica.

3. Il piano, proposto e raccordato dal servizio Tutorato e orientamento sentite le strutture didattiche, è approvato dal Consiglio Accademico, quindi pubblicato all'albo dell'Istituto e per via telematica almeno 10 gg. prima dell'inizio di ciascun periodo didattico

Art. 15/5 Manifesto annuale degli studi

1. Entro il 30 luglio di ogni anno il Consiglio Accademico e, per quanto di sua competenza, il Consiglio di Amministrazione, approvano il Manifesto annuale degli studi che comprende:

a) il piano annuale di ciascun corso di studio;

b) le modalità di accesso degli studenti

c) le modalità di immatricolazione e d'iscrizione

d) i termini delle iscrizioni alle eventuali prova di ammissione

e) i termini e le modalità dell'eventuale accertamento della preparazione iniziale

f) l'ammontare delle tasse, dei contributi e delle indennità dovute dagli studenti

2. I Regolamenti delle strutture didattiche stabiliscono tempi e modalità di presentazione delle proposte circa le lettera a), b), d), e) del presente articolo da inoltrare al Consiglio Accademico entro il 15 luglio di ogni a.a. per le opportune deliberazioni.

3. Il Manifesto annuale degli studi viene pubblicato all'albo dell'istituto e per via telematica, nonché distribuito alle strutture didattiche e al servizio Tutorato e orientamento per gli studenti che ne facciano richiesta entro il 10 settembre di ogni a.a.

Art. 15/6 Coordinamento delle attività didattiche

1. Ferma restando la liberta di docenza sancita dallo Statuto, le attività didattiche vengono coordinate in termini di programmi d'insegnamento, di organizzazione dei percorsi formativi, di utilizzazione delle risorse, di calendarizzazione delle attività.

2. Il coordinamento delle attività all'interno del singolo corso di studio viene curato dagli organi del corso medesimo. A tal fine l'organo collegiale del corso viene riunito entro il 15 luglio di ogni a.a. per definire le proposte inerenti la programmazione didattica e la definizione dei relativi piani. L'organo collegiale si riunisce

altresì prima dell'inizio dell'anno accademico per verificare l'adeguatezza e la coerenza dei programmi d'insegnamento proposto dai docenti con le finalità del corso di studi.

3. Il coordinamento delle attività tra i corsi di studio attivati nell'ambito di una medesima struttura didattica compete all'organo collegiale della struttura didattica medesima

4. Il coordinamento delle attività dei corsi di studio attivati dalle varie strutture didattiche compete al Consiglio Accademico.

5. A tal fine, nelle sedute dedicate alla definizione dei piani triennali di sviluppo nonché alla programmazione annuale e al Manifesto degli studi, il Consiglio Accademico potrà essere esteso, a titolo consultivo, ai responsabili delle diverse strutture didattiche.

Art .15/7 Verifica dei risultati delle attività formative

1. L'Accademia di Belle arti di - si pone l'obiettivo di garantire il conseguimento del titolo di studio entro i termini previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, riducendo al minimo possibile il numero degli abbandoni.

2. La verifica per il conseguimento di tale obiettivo avviene attraverso il monitoraggio e il controllo dei percorsi di studio degli studenti che consentano di evidenziare situazioni patologiche sia per quanto attiene i processi di apprendimento degli studenti medesimi, sia in ordine a disfunzioni organizzative, a carichi di studio non adeguatamente distribuiti nei vari periodi didattici, ad una non soddisfacente corrispondenza fra CFA assegnati ai vari insegnamenti e programmi effettivamente svolti, a differenze qualitative nelle prestazioni didattiche dei docenti o a difformità dì impostazioni valutative dei docenti in merito al profitto degli studenti.

3. I Consigli di Corso, attraverso i docenti responsabili delle strutture didattiche, presentano al Consiglio Accademico una relazione annuale diretta a valutare i risultati delle attività formative individuando gli eventuali elementi distorsivi e suggerendo possibili soluzioni sulla base di opportune analisi dei percorsi formativi degli studenti, dei tassi di superamento delle prove d'esame e dei giudizi degli studenti sull'efficacia dei corsi..

Capo II - Attribuzione compiti didattici

Art. 16 Forme didattiche

1. Le attività didattiche svolte dall'Accademia di Belle Arti possono assumere tutte le forme consentite dalla normativa vigente nonché le forme didattiche di tipo sperimentale ritenute opportune dal singolo docente in attuazione delle sperimentazione didattica prevista...

2. In ogni caso gli insegnamenti debbono essere impartiti sotto forma di lezioni, e/o di esercitazioni laboratoriali o di moduli, e di altre forme didattiche nel rispetto dei vincoli definiti dagli ordinamenti didattici e dai Regolamenti didattici dei corsi di studio.

Art. 16/1 Corsi ufficiali d'insegnamento

1. I corsi d'insegnamento, di base, caratterizzanti e integrativi, vengono organizzati dalle strutture didattiche competenti nel rispetto dei criteri e requisiti stabiliti daI DPR 212/05 nonché dalla normativa vigente.

2. Le discipline che costituiscono i corsi d'insegnamento possono essere di durata pluriennale o annuale. Le discipline di durata pluriennale comportano programmi diversi per ogni annualità.

3. Le discipline possono articolarsi in moduli corrispondenti ad argomenti chiaramente individuabili all'interno del programma d'insegnamento, I moduli possono costituire corsi integrati.

Art. 16/2 Esercitazioni e laboratori didattici

1. Le esercitazioni consistono in attività con le quali si sviluppano esemplificazioni ed applicazioni di principi e metodi presentati con lo scopo di chiarire i contenuti delle lezioni.

2. Le attività di laboratorio sono attività formative strettamente connesse ed integrate alla disciplina di riferimento. Esse vengono svolte dallo studente dietro la diretta supervisione del docente o del tutor didattico.

3. A motivo dell'alto livello di operatività degli insegnamenti artistici, le esercitazioni e laboratori didattici possono assumere valenza autonoma e rappresentano momenti ulteriori e necessari di formazione dello studente a cura del docente.

Art. 16/3 Seminari didattici

1, Il seminario didattico è attività formativa consistente nella partecipazione dello studente ad incontri in cui sono presentati, discussi e approfonditi temi oggetto degli insegnamenti, sotto la supervisione di un docente.

Art. 16/4 Tirocini

1. Il tirocinio consiste in un periodo di inserimento operativo dello studente in una struttura progettuale di ricerca, produttiva o professionale esterna alla struttura didattica dell'Accademia, con il fine di apprendere le modalità di applicazione di principi e contenuti oggetto d'insegnamento.

2. Il tirocinio può essere effettuato solo a seguito di un accordo tra il tutor accademico e il tutor della struttura proposta che dovrà seguire lo studente nel suo periodo di attività nella struttura ospitante.

3. La durata del tirocinio è proporzionata alle esigenze di apprendimento di un particolare argomento oggetto dell'insegnamento o delle finalità formative del corso di studio.

4. Le attività di tirocinio presso strutture esterne richiedono la previa stipula di apposita convenzione in cui vengono precisati gli obiettivi del tirocinio, i tempi e le modalità si svolgimento dello stesso, le competenze del soggetto ospitante e gli oneri del soggetto promotore.

5. La convenzione è approvata, su proposta della struttura didattica competente dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico

Art. 16/5 Compiti didattici dei docenti

1. I compiti didattici dei docenti sono disciplinati dalla vigente normativa sullo stato giuridico dei professori di ruolo dell'AFAM e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, e consistono in

a) lezioni, esercitazioni, laboratori e altre attività integrative delle lezioni

b) assistenza individuale agli studenti

c) accertamento del profitto degli studenti

d) attività di tutorato e di orientamento

e) assolvimento ai compiti organizzativi interni

f) partecipazione agli organi collegiali delle strutture didattiche e dei corsi di studio

2. Alla luce del profilo professionale dei docenti dell'Accademia e degli obblighi connessi alla funzione docente, definiti nel CCNL vigente, tutti i professori sono tenuti a svolgere ogni insegnamento loro attribuito sotto forma sia di lezioni frontali, sia di esercitazioni seminariali, di laboratorio, di produzione e di ricerca per il numero di ore previsto dal Regolamento didattico di corso e comunque secondo quanto richiesto dalla natura e dall'estensione dell'insegnamento medesimo. Stante la caratteristica tipologia delle discipline dell'Accademia, le lezioni e le attività d'insegnamento vengono svolte a cumulo orario giornaliero in non meno di 2 giorni alla settimana. Modalità diverse di prestazione dell'attività didattica sono programmabili in presenza di particolari e dimostrate esigenze didattiche (percorsi semestrali). I docenti sono tenuti a svolgere personalmente le lezioni loro affidate. Potranno altresì invitare esperti su argomenti specifici da svolgere alla loro presenza, previa comunicazione al responsabile della struttura didattica di riferimento. Nel caso di inviti ad esperti che comportino oneri, è necessario chiedere preventiva autorizzazione ai responsabili delle strutture didattiche di riferimento.

3. Ai fini

a) dell'inquadramento dei docenti nei settori disciplinari d'appartenenza;

b) dell'espletamento delle loro funzioni da parte dei docenti;

c) dell'attribuzione dei compiti didattici, di ricerca e di produzione ordinari e aggiuntivi nonché della piena utilizzazione dei docenti;

d) della determinazione dell'orario di servizio dei docenti;

e) della libertà d'insegnamento e di coordinamento dei programmi con le strutture didattiche,

il presente Regolamento rinvia a quanto previsto dal CCNL vigente nella specifica sezione relativa al personale docente.

Art. 16/6 Modalità di copertura degli insegnamenti

1. Gli insegnamenti, con riferimento ad uno specifico corso di studio, possono essere coperti per:
a. titolarità;
b. affidamento interno;
c. affidamento esterno;
d. supplenza interna;
e. supplenza esterna;
f. contratto.

2. Gli insegnamenti sono coperti annualmente sulla base della programmazione didattico-formativa proposta dalle strutture didattiche e approvata dal Consiglio Accademico.

3. Un insegnamento è coperto mediante titolarità quando esso è impartito da un docente di ruolo che è incardinato in quell'insegnamento o quando è tenuto da un docente incardinato nel settore disciplinare di cui l'insegnamento fa parte.

4. Un docente incardinato in un settore disciplinare è tenuto a coprire l'insegnamento o gli insegnamenti del settore di riferimento.

5. Un docente incardinato in un settore disciplinare può essere chiamato a ricoprire un insegnamento in altro settore previo suo consenso e previa certificazione delle competenze.

6. L'affidamento viene attribuito a professori di ruolo che, con loro espresso consenso, assumono la responsabilità di un ulteriore insegnamento in aggiunta a quello di titolarità.
Le responsabilità didattiche conseguenti all'attribuzione dell'affidamento comprendono lezioni frontali, esercitazioni, attività di laboratorio e qualunque altra attività didattica inerente l'insegnamento, cui si aggiungono gli impegni legati alle verifiche di profitto, alle prove finali e al ricevimento degli studenti.

7. L'affidamento esterno viene attribuito a professori di ruolo di altra Accademia che ne abbiano presentato domanda. L'affido prevede l'accordo dei rispettivi direttori e del relativo ufficio dell'Afam.
Le responsabilità didattiche conseguenti all'attribuzione dell'affidamento comprendono lezioni frontali, esercitazioni e attività di laboratorio e qualunque altra attività didattica inerente l'insegnamento, cui si aggiungono gli impegni legati alle verifiche di profitto, alle prove finali, ed al ricevimento degli studenti.

8. Un insegnamento è coperto per supplenza interna quando viene attribuito ad un docente in servizio a seguito di valutazione della domanda presentata in conseguenza di un bando ufficiale.
Le responsabilità didattiche conseguenti all'attribuzione della supplenza comprendono lezioni frontali, esercitazioni, attività di laboratorio e qualunque altra attività didattica inerente l'insegnamento cui si aggiungono gli impegni legati alle verifiche di profitto, alle prove finali ed al ricevimento degli studenti. Il supplente è tenuto a svolgere l'insegnamento secondo gli obiettivi formativi specifici di esso definiti dal Regolamento Didattico di Corso e secondo il programma didattico approvato dalla struttura didattica competente.

9. Un insegnamento è coperto per supplenza esterna quando viene attribuito un posto in organico mediante valutazione comparata per soli titoli previa pubblicazione di un bando ufficiale almeno un mese prima dell'inizio del corso.
Le responsabilità didattiche conseguenti all'attribuzione della supplenza comprendono lezioni frontali, esercitazioni, attività di laboratorio e qualunque altra attività didattica inerente l'insegnamento cui si aggiungono gli impegni legati alle verifiche di profitto, alle prove finali ed al ricevimento degli studenti. Il supplente è tenuto a svolgere l'insegnamento secondo gli obiettivi formativi specifici di esso definiti dal Regolamento Didattico di Corso e secondo il programma didattico approvato dalla struttura didattica competente.

10. Un insegnamento è coperto per contratto quando, essendo state esperite infruttuosamente le procedure per la copertura di un insegnamento per titolarità, affidamento, utilizzazione o supplenza, si rende necessario ricorrere alla collaborazione di professionalità esterne di comprovata qualificazione ed esperienza, selezionate sulla base di un bando ufficiale. Con il docente viene stipulato un contratto di diritto privato.
Le responsabilità didattiche conseguenti all'attribuzione di un insegnamento a contratto comprendono lezioni frontali, esercitazioni, attività di laboratorio e qualunque altra attività didattica inerente l'insegnamento cui si aggiungono gli impegni legati alle verifiche di profitto, alle prove finali ed al ricevimento degli studenti. Il docente a contratto è tenuto a svolgere l'insegnamento secondo gli obiettivi formativi specifici di esso definiti dal Regolamento Didattico di Corso e secondo il programma didattico approvato dalla struttura didattica competente.

11. Per la copertura degli insegnamenti di cui alle lettera b., c. e d. si procede attraverso il meccanismo della valutazione comparativa dei titoli.

12. Per la copertura degli insegnamenti di cui alle lettere e. e f. si procede per bando di concorso con formazione di specifiche graduatorie.

13. Per la valutazione comparativa dei titoli vengono costituite apposite Commissioni di Valutazione, formate, complessivamente, da cinque docenti di prima e seconda fascia, presiedute dal Direttore o suo delegato. Le Commissioni di Valutazione, nominate dal Direttore, su indicazione del Consiglio Accademico, dovranno essere formate da almeno un docente del medesimo settore disciplinare dell'insegnamento in oggetto e da docenti di settori disciplinari affini, o corrispondenti, anche di altre Accademie.
Di ogni valutazione verrà redatta specifica verbalizzazione autonoma per ciascun commissario relativa ai titoli presentati secondo:

a. contenuti artistico-culturali e scientifici dell'insegnamento;
b. impianto didattico-metodologico;
c. esperienze didattico-formative maturate in ambito accademico o universitario a livello nazionale o internazionale;
d. ricerche ed attività di produzione specifiche anche di carattere sperimentale, interdisciplinare e multidisciplinare di particolare interesse.

14. I bandi di concorso di cui al precedente comma 12 dovranno indicare, tra l'altro, il settore disciplinare di riferimento nonché la declaratoria, gli specifici contenuti dell'insegnamento, le indicazioni metodologiche ed i programmi didattici proposti, nonché i criteri di valutazione e i punteggi assegnati per ciascuna tipologia di valutazione. Potranno essere assunti i criteri previsti dalle O.M. vigenti per incarichi a tempo determinato; in tal caso ne verrà fatto specifico riferimento nei bandi.

Capo III - Accertamento della preparazione degli studenti

Art. 17 Accertamento della preparazione degli studenti

1. L'accertamento della preparazione di base degli studenti avviene con i seguenti strumenti:
a. prove di ammissione ai corsi di studio;
b. prove di accertamento della preparazione iniziale;
c. prove di profitto, distinte in prove di valutazione intermedia (revisioni) ed esami di profitto;
d. prove finali.

2. A ciascuna delle prove di cui al comma 1 corrispondono altrettante procedure di accertamento.

3. In particolare, il numero, le caratteristiche, le modalità di svolgimento delle prove di valutazione intermedia sono stabilite dai docenti interessati nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti delle strutture didattiche. Fermo restando che le prove di valutazione intermedia (revisioni) non sono oggetto di registrazione ufficiale nella carriera accademica dello studente ma solo di verbalizzazione interna da parte del docente, all'inizio di ogni corso, i docenti sono comunque tenuti a comunicare agli studenti le prove di valutazione intermedia (revisioni) eventualmente previste.

4. L'accertamento del profitto individuale dello studente viene espresso, a seguito di opportune prove, mediante una votazione in trentesimi. Gli esami finali di profitto di ogni corso sono ordinati in modo da accertare la preparazione del candidato nella disciplina su cui verte l'esame. L'accertamento viene effettuato valutando lo svolgimento dell'esame conclusivo con gli esiti delle eventuali prove di valutazione intermedia (revisioni) previste.

5. Gli esami finali di profitto di ogni disciplina vengono sostenuti davanti ad una commissione di valutazione composta almeno da tre docenti, tra cui il docente responsabile delle disciplina in qualità di presidente, designata dal Direttore dell'Accademia su proposta del responsabile della struttura didattica di riferimento.

6. L'accertamento del profitto è attuato sulla base di un piano di prove d'esame per i corsi di I e di II livello che deve prevedere almeno tre sessioni distribuite nel corso dell'A.A. secondo le indicazioni della struttura didattica competente approvate dal Consiglio Accademico. Le sessioni debbono indicare la data d'inizio e di conclusione degli appelli e vengono comunicate ufficialmente almeno sessanta giorni prima del loro svolgimento. Di norma, le sessioni d'esame sono: sessione estiva (giugno-luglio); sessione autunnale (settembre-ottobre) sessione invernale (febbraio) e debbono concludersi entro il 30 aprile dell'A.A. successivo. Sessioni straordinarie possono essere autorizzate di volta in volta dal Consiglio Accademico dietro motivata proposta delle strutture didattiche. Per ciascuna sessione è previsto almeno un appello di ogni disciplina. Nel caso di più appelli della medesima disciplina in una stessa sessione, deve trascorrere un lasso di tempo di almeno venti giorni tra un appello e l'altro.

7. La data di un appello di esame non può essere anticipata e può essere posticipata solo per grave e giustificato motivo. In ogni caso, deve esserne data comunicazione agli studenti mediante affissione all'albo e per via informatica almeno quindici giorni prima della data prevista nel calendario, salvo casi di forza maggiore.

8. Nel caso di prova scritta, i candidati verranno informati della data di svolgimento e della durata della prova almeno sette giorni prima. Gli studenti hanno diritto d'accesso agli elaborati prodotti della prova scritta ed alla discussione sui medesimi con il presidente di commissione.

9. L'esame finale di profitto deve svolgersi all'interno di ogni sessione e non può, in ogni caso, essere effettuato durante lo svolgimento delle lezioni del relativo insegnamento.

10. La sessione degli esami finali di profitto ha inizio almeno sette giorni dopo la conclusione o la sospensione dell'ordinaria attività didattica.

11. Per insegnamenti ad elevato numero di iscritti il Consiglio Accademico può autorizzare lo svolgimento di pre-appelli dietro motivata richiesta del responsabile della struttura didattica di riferimento. I pre-appelli devono comunque rientrare all'interno della sessione degli esami di profitto che potrà, in tal caso, essere anticipata.

12. Gli esami finali di profitto sono pubblici e pubblica è la comunicazione del voto finale.

13. L'esame finale di profitto s'intende superato quando lo studente consegue una votazione minima di almeno 18/30. Ove consegua il voto massimo può essere concessa la lode.

Art. 17/1 Ammissione agli esami di profitto

1. Per essere ammesso agli esami finali di profitto lo studente deve:

a. essere in regola con l'iscrizione al corso di studio tramite il pagamento delle relative tasse e contributi;
b. essere in regola con gli obblighi di frequenza previsti per ogni singolo corso.

2. Non è consentito ripetere un esame finale di profitto già sostenuto con esito positivo.

3. Lo studente può sostenere, nel corso dell'A.A., tutti gli esami finali di profitto relativi agli insegnamenti del proprio curriculum e del piano di studi individuale, nel rispetto delle eventuali propedeuticità e degli eventuali vincoli definiti dalla struttura didattica competente.

4. Lo studente non può sostenere esami finali di profitto relativi a corsi che non siano attivati nell'A.A. di svolgimento, salvo che si tratti di esami rientranti nel proprio curriculum o nel piano di studi individuale e di cui sia in difetto. In tal caso, lo studente ha diritto alla nomina di apposita commissione d'esame.

5. Lo studente che in un esame finale di profitto non ottenga la votazione minima di 18/30, o si ritiri, potrà ripetere l'esame nell'appello immediatamente successivo.

Art. 17/2 Commissione degli esami di profitto

1. Gli esami finali di profitto di ogni disciplina vengono sostenuti davanti ad una commissione di valutazione composta almeno da tre docenti, tra cui il docente responsabile delle disciplina in qualità di presidente, designata dal Direttore dell'Accademia.

2. I lavori della Commissione si svolgono sotto la responsabilità del Presidente. Il Presidente stabilisce altresì se i membri debbano operare congiuntamente o possano operare anche singolarmente. In ogni caso, la responsabilità della valutazione finale deve essere collegiale.

3. La verbalizzazione dell'esito dell'esame finale di profitto è effettuata dal Presidente della Commissione che la sottoscrive. Lo studente ne prende atto sottoscrivendola a sua volta.

4. La valutazione conclusiva dell'esame di profitto viene trascritta sia sul verbale che sul libretto personale dello studente

Art. 17/3 Ammissione ai corsi di studio

1. Per accedere ai corsi di studio dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro è necessario aver conseguito un titolo di Scuola superiore quinquennale; in via transitoria, e fino alla chiusura dei contingenti, possono accedere ai corsi di studio dell'Accademia studenti in possesso del Diploma di Maturità artistica quadriennale: in tale caso l'Accademia potrà quantificare debiti formativi che lo studente dovrà assolvere entro il primo anno di corso.

2. I corsi di studio presso l'Accademia di Belle Arti di Catanzaro sono ad accesso programmato e ad accesso libero subordinato, comunque, a prerequisiti riconosciuti attraverso prove di accesso.

3. I corsi ad accesso programmato prevedono una limitazione dei posti disponibili per gli studenti.
L'ammissione ai corsi di studio programmato è disposta dall'Accademia previo superamento di apposite prove di accesso per titoli e/o per esami o colloqui, con pubblicazione del relativo bando almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione, garantendo altresì la pubblicazione dei risultati entro i quindici giorni successivi allo svolgimento delle prove.

4. Ai fini del miglioramento dell'offerta formativa e della qualità degli studi anche tramite la corrispondenza tra numero degli studenti iscritti e numero dei posti disponibili in termini di dotazione di spazi, di attrezzature e di personale docente e ATA, il numero massimo di iscrizioni per corso viene deliberato annualmente dal Consiglio Accademico, sulla base delle relazioni tecniche, predisposte dalle strutture didattiche competenti, che evidenzieranno i seguenti elementi:

a. disponibilità di Professori di prima e seconda fascia;
b. disponibilità di aule e laboratori;
c. monitoraggio delle immatricolazioni negli ultimi cinque anni;
d. monitoraggio dei diplomi rilasciati negli ultimi cinque anni;
e. possibilità di copertura di insegnamenti e corsi non in organico mediante affidamenti, utilizzazioni e contratti.

5. Le procedure delle prove di accesso ai corsi di studio che prevedono un numero massimo di posti disponibili sono disciplinate dalle strutture didattiche competenti. Tali procedure sono pubblicate nel Manifesto degli Studi.
Le strutture didattiche competenti possono stabilire contingenti di candidati esentati dall'eventuale prova di accesso in base al possesso di determinati requisiti.
I risultati di ammissione sono pubblicati all'Albo dell'Istituto e tale pubblicazione ha valore formale di comunicazione agli interessati dell'esito dell'ammissione.

6. I corsi di studio ad accesso libero sono tuttavia subordinati al possesso di prerequisiti riconosciuti attraverso prove di ammissione.
Le strutture didattiche competenti definiscono e disciplinano le prove di ammissione ai singoli corsi di studio ad accesso libero e possono stabilire contingenti di candidati esentati dall'eventuale prova di accesso in base al possesso di determinati requisiti: il Diploma quinquennale ISA e la maturità artistica costituiscono titolo di accesso diretto. Procedure di ammissione ed esenzioni sono pubblicate sul Manifesto degli Studi.

7. La Commissione per le prove di ammissione di ogni singolo corso di studio è proposta dal responsabile della struttura didattica competente ed approvata dal Direttore dell'Accademia. Per ogni seduta o sessione di lavoro della Commissione è redatto apposito verbale da firmarsi dai componenti la Commissione. Le strutture didattiche competenti forniscono informazioni sulla tipologia delle prove di ammissione che vengono altresì pubblicate sul sito dell'Istituto almeno trenta giorni prima del loro svolgimento.

8. I risultati di ammissione prevedono tre valutazioni possibili: ammissione, non ammissione, ammissione con debito. Nel caso di ammissione con debito la commissione preciserà le modalità di assolvimento del debito

attraverso un percorso propedeutico obbligatorio entro il primo anno accademico.

9. I risultati di ammissione sono pubblicati sull'Albo dell'Istituto e tale pubblicazione ha valore formale di comunicazione agli interessati dell'esito dell'ammissione.

Art. 17/4 Accertamento della preparazione iniziale

1. I Regolamenti Didattici dei singoli corsi di studio definiscono i requisiti per l'ammissione ai corsi, consistenti nelle conoscenze ed abilità che gli studenti debbono possedere per garantire un normale percorso di studi, ed individuano altresì i titoli di studio rilasciati dal sistema scolastico per i quali siano necessarie opportune prove per l'accertamento della preparazione iniziale e per la determinazione di eventuali obblighi formativi.

Art. 17/5 – Prova finale di Diploma

1. I contenuti e le caratteristiche artistico-culturali delle prove finali di Diploma di I e II livello, di Specializzazione, di Perfezionamento, di Corsi di Formazione alla Ricerca artistica, di Master Accademici, sono definiti dal regolamento delle strutture didattiche di riferimento approvato dal Consiglio Accademico.

2. Le prove finali di Diploma debbono comunque presentare le seguenti caratteristiche:

a. un aspetto di produzione e ricerca artistica specifica delle discipline d'indirizzo;
b. un aspetto di ricerca storico-teorica o metodologica, ovvero tecnico-artistica secondo connotazioni, contenuti e finalità delle specifiche discipline e comunque coerenti con il sapere artistico.

3. Per tutte le prove finali di diploma sono previsti almeno tre appelli, uno per ogni sessione di esame, e dovranno concludersi entro il 30 aprile dell'A.A. successivo.

4. Per poter sostenere la prova finale di diploma lo studente deve:

a. aver frequentato il rispettivo corso di studio, avendo superato tutti i prescritti esami conclusivi di profitto e maturato conseguentemente il corrispondente numero di crediti;
b. aver adempiuto a tutte le attività formative previste dall'Ordinamento didattico del Corso di Studio con il relativo conseguimento dei CFA;
c. essere in regola con il pagamento delle tasse d'iscrizione e dei contributi.

5. Per partecipare agli appelli degli esami di diploma nelle diverse sessioni, lo studente deve presentare domanda al Direttore entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico e provvedere al versamento dell'indennità della prova finale di Diploma stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Per gravi e giustificati motivi il Direttore può accogliere domande presentate oltre la scadenza dei termini e comunque almeno venti giorni prima della data di discussione delle tesi.

6. La prova finale si svolge di norma attraverso la discussione, davanti ad apposita commissione giudicatrice formata da cinque docenti, di una copia della tesi che deve essere consegnata presso la Segreteria didattica dell'Accademia entro il termine stabilito dal Direttore completa delle firme del docente della tesi e del

docente responsabile del progetto artistico.

7. La prova finale del Diploma di I livello consiste in:
a. una tesi di carattere artistico-progettuale consistente nella produzione di elaborati su un tema specificamente assegnato dal docente del corso della disciplina d'indirizzo cui lo studente risulta iscritto;
b. una tesi di carattere storico-teorico o metodologico o tecnico-artistico, sotto forma di saggio breve, in una delle discipline comprese nel curriculum didattico o nel piano personale di studi. L'eventuale materiale di produzione artistica allegato alla tesi sarà funzionale allo specifico carattere della tesi.

8. La prova finale di Diploma di II livello consiste nella discussione, davanti ad apposita commissione giudicatrice formata da cinque docenti, di una tesi costituita da una produzione artistica originale su specifico progetto integrato sotto l'aspetto laboratoriale, storico-critico e metodologico svolta sotto la giuda di due relatori, uno per la parte artistica, l'altro per la parte teorico-storico-critico o metodologica.

9. La prova finale del Corso di Specializzazione consiste nella realizzazione di un progetto artistico e teorico-critico sotto forma di produzione e saggio grafico-scrittografico a cura di due differenti relatori, che dimostri la preparazione artistica e le capacità operative connesse alla specifica professionalità, discussa davanti ad una commissione di almeno cinque docenti.

10. La prova finale del Corso di Formazione alla Ricerca Artistica consiste nella realizzazione di un progetto di ricerca approvato dalle strutture didattiche di riferimento, sotto forma di produzione e/o di una tesi di Dottorato originale, discussi pubblicamente davanti ad una commissione formata dai docenti del corso, dagli eventuali membri esterni all'istituzioni esperti nell'area disciplinare di riferimento, nominata dal Direttore dell'Accademia.

11. La prova finale del Master Accademico consiste nella realizzazione di un progetto artistico e teorico-critico finalizzato agli obiettivi formativi del Master, approvato dalle strutture didattiche di riferimento, sotto forma di produzione e saggio grafico-scrittografico sotto la cura di due relatori, che dimostri l'acquisita preparazione artistico-professionale inerente le finalità dal corso, e discusso davanti ad una commissione di almeno cinque docenti.

12. Il Relatore della prova finale deve essere, o essere stato al momento dell'assegnazione della tesi, un docente dell'Accademia.

13. Il Docente relatore è tenuto a motivare e garantire il carattere artistico e/o scientifico e/o storico-critico e/o metodologico della ricerca svolta dallo studente, rendendone conto in sede di discussione della tesi onde porre la commissione giudicatrice in condizione di esprimere una valutazione oggettiva.
Al fine di garantire una compiuta preparazione dello studente, il Relatore della tesi di carattere artistico-progettuale non può essere il medesimo della tesi di carattere teorico o storico-critico o metodologico.

14. Il regolamento delle strutture didattiche di riferimento contemplerà la possibilità che, per sostenere la tesi in una determinata disciplina, questa debba o possa essere biennalizzata.

15. Per la prova finale di Diploma di I e II livello, l'argomento di tesi deve essere assegnato dal professore relatore almeno all'inizio dell'ultimo anno accademico.

16. Per la prova finale di Diploma di I e II livello è data facoltà al docente di presentare al candidato una rosa di argomenti sui quali svolgere la tesi. Comunque, in nessun caso, un docente è autorizzato ad accogliere argomenti di tesi non ritenuti pertinenti alle finalità culturali della disciplina.

17. Nello svolgimento dell'argomento di tesi lo studente è tenuto a seguire rigorosamente l'impianto metodologico-culturale definito nonché il piano di lavoro impostato con i docenti relatori, comprese le previste revisioni e aggiornamenti. La mancata ottemperanza di ciò autorizza il docente, o i docenti relatori, a ritirare l'argomento di tesi e a respingere il lavoro dello studente con provvedimento formale al responsabile della struttura didattica di riferimento.

18. La valutazione della prova finale è espressa in centodecimi. Alla prova finale viene assegnato, dalla commissione giudicatrice, un punteggio complessivo da zero a dieci punti che va a sommarsi alla votazione di ammissione data dalla media dei voti conseguiti negli esami di profitto. Il punteggio a disposizione delle commissioni giudicatrici viene assegnato per il cinquanta per cento alla tesi di carattere artistico-espressivo e per il cinquanta per cento alla tesi di carattere storico-teorico o metodologico. La proposta di votazione finale viene avanzata alla commissione giudicatrice dai professori relatori. Nel caso di raggiungimento del punteggio di 110, su proposta del Presidente e su parere unanime della Commissione giudicatrice, può essere assegnata la lode nonché la eventuale segnalazione, in casi di assoluta e riconosciuta unanime eccellenza, della menzione di "studente eccellente" che viene riportata sul verbale di tesi e trasmessa al Consiglio Accademico per i riconoscimenti di merito.

19. Le Commissioni giudicatrici sono composte - ad eccezione di quelle relative alla prova finale del Corso di Formazione alla Ricerca Artistica formate da tutti i docenti del corso - da cinque docenti compresi i docenti relatori, di cui almeno tre in organico, e vengono nominate dal Direttore dell'Accademia su indicazione dei Dipartimenti e delle Scuole. Per ogni commissione vengono nominati inoltre due docenti supplenti.

20. Il Presidente delle Commissioni giudicatrici della prova finale è il Direttore o un suo delegato. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della commissione in qualità di correlatori, senza diritto di voto, esperti e ricercatori esterni. Della Commissione fanno sempre parte i professori relatori.

21. La prova finale è sempre individuale. Il docente relatore può motivare lavori di tesi collettive (fino ad un massimo di due studenti) sul medesimo tema o argomento chiedendone autorizzazione ai responsabili delle strutture didattiche di riferimento. In ogni caso, il singolo studente, che deve indicare chiaramente le parti specificamente elaborate del lavoro di ricerca, otterrà comunque una valutazione individuale.

22. Nella prova finale lo studente è approvato se consegue una votazione minima di 70/110. Nel caso di esito negativo la commissione giudicatrice stabilisce il periodo minimo che deve intercorrere fra la data della prova fallita e il successivo appello cui può presentarsi.

23. I verbali dell'esame finale di Diploma, nei quali vengono riportate le valutazioni dei professori relatori e della Commissione, sono sottoscritti da tutti i componenti la Commissione giudicatrice partecipanti alla seduta.

24. Lo studente che abbia concluso il proprio ciclo di esami e debba sostenere esclusivamente l'esame finale dovrà pagare una quota annua fissata dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, comunque inferiore a quella ordinaria.

Capo IV - Qualità della didattica

Art. 18 Attività di orientamento

1. L'attività di orientamento si svolge in entrata, in modo da garantire allo studente una scelta ragionata e consapevole del corso di studio corrispondente all'interesse e alla vocazione dell'utente, e in uscita, in modo da fornire ai Diplomati, per quanto possibile, un utile inserimento nelle attività professionali sul territorio.

2. L'attività di orientamento viene svolta sulla base di un piano annuale di orientamento predisposto da uno specifico servizio di orientamento e tutorato attivato dall'Accademia ed approvato dal Consiglio Accademico. Il servizio viene realizzato da un apposito gruppo di lavoro coordinato da un docente responsabile designato dal Consiglio Accademico. Il piano viene attuato in entrata con la collaborazione degli istituti di istruzione secondaria di II grado disciplinata da convenzioni e accordi e, in uscita, con attività di tirocinio e stages presso Istituti e aziende attinenti gli ambiti d'interesse dell'Accademia, previa stipula di convenzioni.

3. Lo svolgimento di attività didattiche integrative di orientamento rientra nei compiti istituzionali dei docenti.

4. L'Accademia organizza altresì attività di tutorato dirette a:
a. contribuire all'orientamento degli studenti nel corso degli studi;
b. migliorare la qualità delle condizioni di studio e di apprendimento;
c. favorire la riduzione degli abbandoni, della durata media degli studi e il numero dei fuori corso, migliorando, nell'insieme, le caratteristiche qualitative della didattica;
d. rimuovere gli ostacoli ad una proficua attività di studio e ad un'attiva partecipazione ai processi formativi accademici.

5. L'attività di tutorato viene svolta sinergicamente all'attività di orientamento sulla base di un piano annuale predisposto da uno specifico servizio di orientamento e di tutorato attivato dall'Accademia ed approvato dal Consiglio Accademico. Il servizio viene realizzato da un apposito gruppo di lavoro e secondo le modalità di cui al precedente comma 2.

6. Annualmente il Consiglio Accademico approva il piano individuale di attività didattiche integrative di tutorato e orientamento avendo cura che gli impegni siano equamente distribuiti tra i docenti.

7. Le attività aggiuntive per attività di orientamento previste dal Contratto Integrativo Nazionale possono essere attribuite solo ai docenti che accettino gli impegni aggiuntivi rispetto a quelli attribuiti alla generalità dei docenti, secondo quanto stabilito dal CIN e dal Contratto Integrativo d'Istituto.

7. Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto dell'Accademia, le attività di orientamento e tutorato sono disciplinate da apposito regolamento e possono essere supportate da collaboratori amministrativi.

Capo V - Responsabilità didattiche

Art. 19 Individuazione delle responsabilità

1. Le attività didattiche, formative ed integrative sono programmate, organizzate e gestite da strutture, organi e soggetti su cui ricade la responsabilità di una efficace attuazione dei fini istituzionali dell'Accademia.

2. Le responsabilità sono attribuite:
a. al Consiglio Accademico, per la programmazione ed il coordinamento delle iniziative didattiche;
b. ai Dipartimenti, Scuole e Corsi di studio;
c. ai docenti per lo svolgimento delle attività d'insegnamento nei limiti delle disposizioni e dei programmi definiti dagli organi collegiali delle strutture didattiche.

2. Titolo XI
STUDENTI

Capo I - Norme generali

Art. 20 Rapporto formativo

1. Con l'iscrizione lo studente s'impegna a versare tasse, contributi ed indennità previste dal Manifesto degli Studi per l'intero anno accademico, a seguire lezioni ed insegnamenti, a partecipare alle attività formative e laboratoriali previste, ad assolvere eventuali debiti formativi dipendenti da una non adeguata preparazione d'accesso, a superare le prove di accertamento del profitto per il numero di crediti previsti dal piano annuale degli insegnamenti. Assume altresì l'impegno ad osservare i regolamenti e le disposizioni interne dell'Accademia.
2. L'iscrizione ai corsi di Diploma di I e II livello e di specializzazione si può ottenere solo in qualità di studente.
3. Sono altresì equiparati agli studenti iscritti gli studenti ospiti nell'ambito di programmi di scambi internazionali, gli iscritti ai Corsi di Formazione alla Ricerca Artistica, ai Master accademici e ai corsi di Perfezionamento.
4. Gli studenti equiparati di cui al precedente comma 4 sono esclusi dall'elettorato passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.
5. Non è ammessa la contemporanea iscrizione a più corsi di Diploma, Diploma Specialistico e Corso di Formazione alla Ricerca artistica, né è ammessa la contemporanea iscrizione a corsi di Diploma di diverso livello.
6. Lo studente può essere iscritto ad un determinato Corso di Diploma di I o II livello, di Diploma Specialistico o di Master in qualità di studente regolare ovvero di studente fuori corso. Lo studente è iscritto in qualità di regolare ad un determinato anno di corso quando gli anni di carriera accademica non superano gli anni della durata ordinaria del corso. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia ultimato la frequenza e gli esami di profitto né non abbia acquisito i crediti necessari al conseguimento del titolo entro la durata ordinaria del corso di studi.

Art. 21 Immatricolazioni

1. Le domande di immatricolazione ai corsi di Diploma di I e II livello, di Specializzazione, di Master e Perfezionamento sono indirizzate al Direttore dell'Accademia e debbono contenere le generalità complete secondo quanto previsto dal Manifesto annuale degli Studi.

2. La domanda di immatricolazione deve essere presentata entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Accademico e pubblicati sul Manifesto annuale degli Studi. Il Direttore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande di immatricolazione presentate in ritardo.

Art. 21/1 - Iscrizioni e libretti accademici personali

1. Negli anni accademici successivi a quelli di immatricolazione, lo studente rinnova l'iscrizione al corso di studio mediante presentazione di specifica modulistica ed il versamento entro il termine stabilito pubblicato sul Manifesto annuale degli Studi.

2. Il rinnovo dell'iscrizione effettuato oltre il termine di scadenza di cui al precedente comma deve essere autorizzato dal Direttore dell'Accademia.

3. Lo studente che ha ottenuto l'immatricolazione, o l'iscrizione, ad anni accademici successivi a quelli d'immatricolazione non ha diritto in nessun caso alla restituzione di tasse, contributi ed indennità versate, salvo nei casi previsti dalla normativa vigente.

4. Allo studente immatricolato è rilasciato un libretto accademico personale valido per tutta la durata della sua permanenza in Accademia in qualità di studente ed efficace come:

a. documento di riconoscimento all'interno dell'Accademia e nei rapporti con le strutture e gli uffici del diritto allo studio;
b. documento contenente il percorso didattico dello studente;
c. documento comprovante l'iscrizione all'Accademia.

5. Il libretto accademico personale non è invece valido come documento comprovante gli esami sostenuti.

6. Ai soli fini di riconoscimento o di accesso ai servizi accademici può essere rilasciato un tesserino o una carta magnetica.

7. Lo studente che non abbia ottenuto l'immatricolazione, o l'iscrizione ad anni accademici successivi, non può compiere alcun atto di carriera accademica.

8. Gli atti di carriera accademica compiuti in difetto di immatricolazione, o iscrizione, sono nulli.

Art. 21/2 Immatricolazione in base a titolo di studio straniero

1. L'Accademia di Catanzaro applica le disposizioni generali sull'ammissione ai corsi accademici dei cittadini stranieri e dei cittadini italiani in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti, nonché le disposizioni applicative periodicamente emanate dal MIUR.

2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente, il Consiglio Accademico:

a. determina il numero massimo di studenti stranieri ammissibili al primo anno di corso per ogni anno accademico e per ogni corso di studio, su proposta delle strutture didattiche e dei servizi competenti per gli

scambi internazionali;
b. approva, dietro proposta delle strutture didattiche, le modalità di svolgimento delle prove di accesso;
c. emana ogni altra disposizione diretta ad attuare disposizioni europee e nazionali in materia, nonché a favorire l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nella struttura accademica.

3. La domanda di immatricolazione dello studente in possesso di titolo di studio straniero è accolta alle seguenti condizioni:

a. che dalla documentazione pervenuta e dalla dichiarazione di valore del titolo di studio straniero resa dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per il territorio risulti che il titolo di studio conseguito consenta l'accesso, presso le Accademie del paese di provenienza, al corso di studi corrispondente a quello che lo studente ha scelto di frequentare in Accademia; ovvero, qualora tale corso non esista, ad un corso di studi affine o appartenente ad area disciplinare analoga a quella cui appartiene il corso accademico prescelto. In quest'ultimo caso, allo studente potranno essere assegnati debiti formativi propedeutici da assolvere entro il primo anno di iscrizione;
b. che il titolo di studio straniero sia stato conseguito al termine di un periodo di scolarità la cui durata corrisponda a quella minima prevista dalla disposizioni ministeriali in vigore ai fini dell'ammissione agli studi accademici.

4. Apposita Commissione di valutazione, composta da docenti e designata dal Consiglio Accademico, provvederà annualmente alla verifica di congruità dei titoli di studio stranieri proponendo, di fronte a piani di studio diversificati, gli eventuali debiti formativi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia. Le risultanze sono soggette all'approvazione del Consiglio Accademico.

Art. 21/3 Iscrizione di Diplomati

1. I Diplomati di I e II livello possono chiedere iscrizione ad altro Corso di Diploma di I e II livello. Il competente Consiglio della struttura didattica di riferimento procede al riconoscimento dei crediti e/o debiti pregressi.

2. La domanda deve essere presentata secondo i tempi previsti nel Manifesto degli Studi per le iscrizioni ordinarie.

3. Non è consentita l'iscrizione ad un corso per il conseguimento di un titolo identico per nome, durata e indirizzo a quello già posseduto, neppure nel caso in cui trattasi di curriculum di studi diverso da quello seguito per il conseguimento del titolo accademico posseduto.

4. Salvo diversa disposizione della struttura didattica competente, i diplomati non sono soggetti alle prove di ammissione previste se non per le discipline d'indirizzo.

Art. 21/4 Iscrizione a corsi d'insegnamento singoli

1. Nel caso di particolari convenzioni con altre istituzioni accademiche e/o universitarie internazionali sono ammesse iscrizioni a corsi singoli fino ad un massimo di cinque per anno accademico. La domanda deve essere presentata dagli interessati entro i termini previsti per le iscrizioni ordinarie.

2. Gli iscritti a corsi singoli possono ottenere un certificato degli studi compiuti con l'indicazione degli esami sostenuti e dei CFA acquisiti.

3. L'iscrizione ai singoli corsi comporta il pagamento di tasse e contributi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

4. È possibile l'iscrizione a singoli corsi come uditori. Una tassa, stabilita dal Consiglio di Amministrazione, darà diritto alla frequenza di massimo cinque corsi, esclusivamente all'interno delle lezioni teoriche.

Art. 21/5 Curricula e piani di studio individuali

1. L'Ordinamento didattico di Corso di Studio può prevedere opportune articolazioni del percorso formativo costituenti i "curricula".

2. Lo studente, ai fini del perseguimento di obiettivi formativi personali specificamente descritti e motivati, nel primo anno di corso presenta alla struttura didattica competente domanda di approvazione di un piano di studi individuale che deve essere compatibile con l'Ordinamento didattico del corso di studi. Il piano di studi ha validità per l'intera durata del corso di studi cui si riferisce.

3. Durante il percorso di studio lo studente può modificare il piano di studi iniziale soltanto nel settore delle discipline affini o integrative. Le modifiche non potranno superare i tre corsi per il I livello e due per il II livello. L'approvazione del piano di studi individuale viene effettuata dalla struttura didattica competente.

4. I termini per la presentazione della domanda e per la sua approvazione sono stabiliti annualmente dal Consiglio Accademico su proposta delle strutture didattiche competenti e sono pubblicati nel Manifesto degli Studi.

Capo II - Mobilità studentesca esterna e interna

Art. 22 Trasferimento ad altre Accademie

1. Lo studente può trasferirsi ad altra Accademia presentando domanda al Direttore didattico all'inizio di ogni anno accademico (entro il 30 settembre) purché l'istanza sia accompagnata, ove richiesto dall'Accademia di destinazione, da documento comprovante la disponibilità dell'Accademia ospitante ad accogliere la domanda.

2. A decorrere dalla data di presentazione della domanda di trasferimento di altra Accademia lo studente interrompe la carriera scolastica presso l'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, salvo che non abbia ritirato l'istanza prima dell'inoltro del foglio di trasferimento.

3. L'accettazione del trasferimento ad altra Accademia non comporta alcun rimborso di tasse, contributi ed

indennità versate dallo studente.

4. Lo studente trasferito ad altra Accademia porta con sé il curriculum accademico svolto, con relativi esami di profitto sostenuti e CFA acquisiti.

Art. 22/1 Trasferimenti da altre Accademie
1. La domanda di trasferimento da altra Accademia, anche da quelle straniere, indirizzata al Direttore didattico, deve pervenire all'Accademia di Belle Arti di Catanzaro entro il 30 settembre di ogni anno accademico.

2. Alla domanda di trasferimento di altra Accademia deve essere allegato il curriculum scolastico svolto, con relativi esami sostenuti e CFA acquisiti. Per le domande provenienti da Accademie non statali dovrà inoltre risultare allegato, a cura degli organismi direttivi, dettagliato programma per ogni singola disciplina seguita corredato dal monte orario di insegnamento.

3. Il Consiglio della competente struttura didattica delibera il riconoscimento degli studi svolti presso l'Accademia di provenienza, con l'indicazione:

a. di eventuali debiti formativi e percorsi integrativi o propedeuticità allorquando si riscontrino elementi di non congruità tra curricula pregressi e piani di studio attivi presso l'Accademia di Belle Arti di Catanzaro;
b. di eventuali crediti formativi allorquando si riscontrino eccedenze fra curricula pregressi e piani di studio attivati dall'Accademia di Belle Arti di Catanzaro.

4. Gli studenti che richiedono il trasferimento da altre Accademie debbono comunque essere in possesso del titolo di studi richiesto per l'accesso ai diversi indirizzi.

5. I crediti formativi vengono conformati ai CFA dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro.

Art. 22/2 Passaggi di corso

1. È consentito allo studente il passaggio da un indirizzo di studio ad un altro del medesimo livello, previa domanda inoltrata al Direttore dell'Accademia entro i termini previsti dal Manifesto degli Studi.

2. Il passaggio da un indirizzo all'altro è consentito solo all'interno dello stesso Dipartimento e solo a conclusione dell'anno accademico in senso orizzontale. I CFA acquisiti vengono riconosciuti ai fini del nuovo indirizzo didattico scelto solo se in esso previsti, fermo restando l'obbligo dello studente di assolvere tutti gli insegnamenti, di base e caratterizzanti, per l'intera durata del nuovo indirizzo. I Dipartimenti e le Scuole regoleranno nello specifico eventuali modifiche al presente articolo.

3. Gli studenti in possesso di requisiti di accesso che danno diritto all'ammissione diretta all'Accademia, possono chiedere il passaggio a qualunque altro indirizzo di studio secondo le modalità precisate al comma 2. Per gli studenti ammessi previo superamento di prove di accesso, le strutture didattiche definiranno i meccanismi di passaggio da un indirizzo ad un altro nonché le eventuali prove di ammissione. Meccanismi di passaggio e prove di ammissione saranno recepite nel Manifesto degli Studi.

Art. 23 Riconoscimento degli studi pregressi

1. È consentita la presentazione di apposita istanza di riconoscimento degli studi pregressi allo studente che si trova in una delle seguenti condizioni:

a. in possesso di titolo universitario;
b. in possesso di titoli accademici conseguiti all'estero;
c. in possesso di titoli equipollenti agli studi universitari o accademici.

2. L'eventuale riconoscimento deve avvenire mediante:

a. presentazione della certificazione ufficiale del titolo conseguito con l'indicazione degli esami di profitto sostenuti;
b. presentazione dei programmi didattici di ogni disciplina oggetto di esame di profitto;
c. presentazione della certificazione ufficiale dell'istituzione equipollente di provenienza.

3. Il riconoscimento può avvenire mediante:
a. la convalida totale o parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative eguali o affini a quelle previste dai piani di studio dell'Accademia, con il riconoscimento della votazione riportata nei relativi esami di profitto;
b. la convalida parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative, senza convalida dell'esame di profitto conseguito, con l'obbligo di completare gli insegnamenti per le parti mancanti e sostenere i relativi esami di profitto sostitutivi della votazione precedentemente conseguita.

4. Esami e crediti formativi conseguiti in attività Socrates/Erasmus e in scambi internazionali oggetto di convenzione vengono riconosciuti interamente ed entrano a far parte del curriculum accademico dello studente.

5. Ogni riconoscimento deve essere confermato dal Direttore del Dipartimento e/o dal Consiglio Accademico (o da una struttura da questi delegata).

Art. 24 Sospensione e interruzione temporanea degli studi

1. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni per iscriversi e frequentare corsi di studio presso Accademie straniere ovvero nel caso di ammissione ad altro corso di Specializzazione o di Dottorato di ricerca.

2. Lo studente ha, inoltre, la facoltà di sospendere gli studi per l'intero anno accademico nel caso di maternità, ricovero ospedaliero superiore a quattro mesi continuativi o in caso di gravi cause documentate e dimostrabili. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non ha obbligo di versamento di tasse e contributi accademici e non può sostenere alcun tipo di esame di profitto.

3. Oltre a quanto previsto dai commi 1. e 2., lo studente ha facoltà di interrompere gli studi. Qualora intenda esercitare successivamente i diritti derivanti dalla condizione di studente deve presentare domanda al Direttore dell'Accademia allegando:

a. curriculum accademico svolto;
b. versamento di una quota di tasse e contributi, stabilita dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, per ogni annualità di interruzione di studi;
c. versamento di tasse, contributi ed oneri dovuti per l'anno accademico in cui viene presentata la domanda (qualora l'interruzione degli studi superi i tre anni l'amministrazione dell'Accademia potrà definire una somma di rientro forfetaria che tenga conto della fascia di reddito dello studente).

Art. 24/1 Rinuncia agli studi

1. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi accademici intrapresi ed immatricolarsi ex novo al medesimo o ad altro corso.

2. La rinuncia agli studi ha carattere irrevocabile e deve essere manifestata per le vie formali in modo esplicito, senza condizioni o clausole limitative.

3. Lo studente che abbia rinunciato agli studi può ottenere le certificazioni relative alla carriera accademica percorsa con la specificazione formale dell'inefficacia della carriera a seguito della rinuncia.

Art. 24/2 Decadenza della qualifica di studente

1. Lo studente che non abbia rinnovato l'iscrizione al corso di studi accademici per otto anni decade dalla qualifica di studente.

2. Decade dalla qualifica di studente anche lo studente che, pur avendo regolarmente rinnovato l'iscrizione al corso di studi in qualità di studente fuori corso, non abbia tuttavia superato esami di profitto per l'anno in corso.

3. Lo studente decaduto ha comunque diritto al rilascio di certificazioni attestanti gli atti della carriera accademica compiuti. Tali certificazioni debbono contenere l'informazione sulla decadenza nella quale è in corso lo studente.

4. Lo studente decaduto può immatricolarsi ex novo ai corsi accademici, previo superamento delle prove di ammissione, ove previste, e senza l'obbligo di pagamento di tasse e contributi arretrati.

5. La decadenza non si applica allo studente che abbia superato tutti gi esami di profitto e sia in debito unicamente della prova finale di Diploma; in questo caso lo studente dovrà regolarizzare la sua posizione con il versamento di tasse e contributi arretrati.

6. I corsi di studio attivati sono definiti nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente Regolamento, con l'indicazione delle scuole e del dipartimento di riferimento. Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale ed inserimento nel presente Regolamento.

Art. 24/3 Cessazione della qualifica di studente

1. La qualifica di studente iscritto all'Accademia cessa per:
a. conseguimento del titolo di studio;
b. trasferimento ad altra Accademia;
c. rinuncia agli studi;
d. decadenza.

Capo III - TITOLI ACCADEMICI

Art. 25 Rilascio dei Diplomi accademici

1. I titoli di studio aventi valore legale conferiti dall'Accademia di Belle Arti di Catanzaro vengono rilasciati dal Direttore.

2. Le pergamene rappresentative del titolo finale vengono sottoscritte, oltre che dal Direttore, anche dal Direttore amministrativo. Le autorità preposte alla firma dei diplomi sono quelle in carica alla data del rilascio dei diplomi stessi.

Art. 25/1 Riconoscimento di titoli accademici stranieri

1. Quando il titolo straniero di cui si chiede il riconoscimento è previsto da specifici accordi internazionali che contemplano l'equiparazione dei titoli dei due paesi, l'Accademia procede al riconoscimento mediante semplice istruttoria diretta ad accertare la sussistenza delle condizioni previste dall'accordo ed all'emanazione di decreto direttoriale di riconoscimento a condizione che il piano di studi non sia difforme per un numero di discipline superiore ad un terzo. In questo caso l'ammissione avverrà con l'identificazione delle discipline e dei crediti suppletivi da acquisire.

2. La richiesta di equipollenza è limitata ai corsi di I Livello.

3. In tutti i casi in cui non ricorra la situazione di cui al comma 1, il riconoscimento viene effettuato dall'Accademia attraverso procedimento di valutazione discrezionale dei programmi dettagliati inerenti le singole attività didattiche e formative delle quali si chiede il riconoscimento.

4. Le domande di riconoscimento possono essere presentate al Direttore didattico in qualunque periodo dell'anno.

5. L'interessato al riconoscimento di titolo straniero è tenuto a presentare, oltre al titolo straniero in originale e in traduzione in lingua italiana, altri documenti di rito:

a. certificazione degli esami di profitto sostenuti con l'indicazione della valutazione conseguita e gli eventuali crediti formativi acquisiti;
b. programmi dettagliati degli insegnamenti svolti e di ogni altra attività didattico-formativa seguita;
d. il titolo di Scuola superiore che ha consentito l'iscrizione all'Accademia.

6. Apposita Commissione di valutazione, designata dal Consiglio Accademico, provvede all'esame delle domande ed alla stesura della relazione di riconoscimento o meno dell'equipollenza del titolo. Il Consiglio

Accademico delibera in via definiva il provvedimento; il Direttore emana il decreto di riconoscimento dell'equipollenza.

7. Qualora il riconoscimento dell'equipollenza non abbia acquisito parere favorevole, il Consiglio Accademico può pronunciarsi in favore di un riconoscimento parziale del curriculum degli studi.

Art. 25/2 Rilascio di titoli congiunti

1. L'Accademia, previa autorizzazione ministeriale, può rilasciare titoli congiunti con altre istituzioni accademiche, universitarie o dell'Alta Formazione Artistica e Musicale italiane o straniere.

2. L'Accademia, sentito il MIUR, definisce le modalità didattico-organizzative e le procedure amministrative per il mutuo riconoscimento degli insegnamenti, delle attività formative e dei relativi CFA con le altre istituzioni di cui al comma 1 ai fini del conferimento di un titolo unico avente il medesimo valore per l'Accademia e le altre istituzioni, mediante opportune convenzioni approvate dal Consiglio di Amministrazione su parere favorevole del Consiglio Accademico.

3. Il titolo viene conferito dalle Accademia convenzionate, dietro autorizzazione ministeriale, e rilasciato, congiuntamente, dai rispettivi Direttori o vertici accademici.

Art. 25/3 Certificazioni dei titoli di studio

1. Al conseguimento del titolo di studio viene rilasciato all'interessato il Diploma accademico di I livello, di II livello, di Specializzazione, di Corso di Formazione alla Ricerca artistica e di Master accademico in originale. Quale supplemento al Diploma l'Accademia rilascia certificazione che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al "curriculum" specifico seguito dallo studente per il conseguimento del titolo. Ogni certificazione sarà accompagnata da un "Diploma Supplementare" contenente il curriculum degli studi.

Capo IV- Sanzioni disciplinari a carico degli studenti

Art. 26 Sanzioni disciplinari

1. Spetta al Direttore ed al Consiglio Accademico la giurisdizione disciplinare sugli studenti che viene esercitata anche per fatti compiuti dagli studenti al di fuori della sede dell'Accademia quando essi siano riconosciuti lesivi della dignità e dell'onore dell'istituzione senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.

2. Le sanzioni che possono essere comminare al fine di mantenere la disciplina, sono le seguenti:

a. ammonizione;
b. interdizione temporanea da uno o più corsi;
c. sospensione da uno o più esami di profitto per un determinato periodo;
d. espulsione temporanea dall'Accademia, fino ad un massimo di tre anni, con conseguente perdita degli appelli d'esame;
e. radiazione dell'Accademia.

3. Le sanzioni di cui alla lett. a. del precedente comma vengono applicate dal Direttore, previa audizione dello studente. Le sanzioni di cui alle lett. b.,c.,d.,e. spettano al Consiglio Accademico a seguito relazione del Direttore.

4. Nei casi previsti di cui alle lett. b., c., d. ed e., lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio Accademico, al quale può presentare memoria difensiva scritta o chiedere audizione.

5. Le deliberazioni del Consiglio Accademico vengono rese esecutive dal Direttore con proprio decreto.

6. Le sanzioni disciplinari vengono registrate nella carriera accademica dello studente.

7. La radiazione dall'Accademia comporta la comunicazione dell'addebito alle altre istituzioni accademiche statali.

Titolo XII
DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 27 Diritto allo studio

1. L'Accademia persegue l'obiettivo di agevolare l'acceso agli studi accademici e di agevolare la fruizione dei servizi didattici da parte degli studenti capaci e meritevoli mediante l'organizzazione di servizi didattici integrativi e un insieme di interventi anche di natura economica.

2. L'Accademia provvede all'attuazione delle norme sul diritto allo studio previste dalla legislazione vigente in collaborazione con l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e con gli enti a ciò preposti.

3. L'Accademia disciplina le modalità di concessione di borse di studio di cui al comma 1 del presente articolo per le seguenti categorie di borsisti:

a. aiuto tecnici di laboratorio e aiuto tecnici dei servizi;
b. studenti iscritti Corsi di Specializzazione;
c. studenti iscritti a Corsi di Formazione alla Ricerca artistica;
d. corsi di ricerca post-Dottorato.

4. La regolamentazione di cui al presedente comma viene approvata dal Consiglio Accademico, sentiti i Consigli delle strutture didattiche interessate ed inviata al Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza. Viene emanata con decreto direttoriale.

Art. 28 Studenti diversamente abili

1. L'Accademia garantisce la partecipazione alle attività didattico-formative agli studenti diversamente abili ponendo in essere tutte le misure necessarie al pieno esercizio del diritto allo studio per tale categoria di studenti.

Titolo XIII
COMUNICAZIONE E PUBBLICITA'

Art. 29 Comunicazione

1. L'Accademia, sentite le strutture didattiche interessate, adotta opportune modalità d'informazione dei propri servizi didattici come strumento di orientamento e tutorato degli studenti, di coinvolgimento degli utenti e di trasparenza degli atti e dei procedimenti.

2. Il Consiglio Accademico, su proposta del Servizio di tutorato e orientamento, adotta ogni anno accademico un piano della comunicazione esterna ed interna in modo da rendere agevole il reperimento delle informazioni da parte dell'utenza reale e potenziale.

3. Le informazioni vengono fornite mediante:
a. comunicazioni scritte a cura degli uffici dell'Accademia;
b. comunicazioni a mezzo di pubblicazioni curate dal Servizio tutorato e orientamento;
c. comunicazioni mediante mezzi d'informazione di massa a cura della Direzione e della Presidenza dell'Accademia;
d. comunicazioni per via telematica a cura del Servizio tutorato e orientamento.

Titolo XIV

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Art. 30 - Modifiche ed integrazioni

1. I Dipartimenti, le Scuole, i Corsi e la Consulta degli Studenti possono proporre al Consiglio Accademico modifiche ed integrazioni del presente Regolamento. La delibera sulle integrazioni richiede la maggioranza semplice degli aventi diritto al voto. La delibera tendente a modificare uno o più articoli richiede la maggioranza qualificata di due terzi degli aventi diritto al voto.

2. Per qualsiasi argomento non contemplato dal presente Regolamento si fa riferimento alla Statuto dell'Accademia.

All.1. Tabella A

DIPARTIMENTI e SCUOLE

Dipartimento di Arti Visive
Scuola di Pittura
Scuola di Scultura
Scuola di Decorazione
Scuola di Grafica

Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate

Scuola di Scenografia
Scuola di Progettazione Artistica per l'Impresa
Scuola di Restauro
Scuola di Nuove Tecnologie dell'Arte

Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell'Arte
Scuola di Comunicazione e Valorizzazione del Patrimonio Artistico Contemporaneo
Scuola di Didattica dell' Arte

Il presente regolamento entra in vigore all'atto della pubblicazione all'albo dell'istituto.